

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 416<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente TAVIANI  
e del vice presidente LAMA

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> ..... Pag. 3	«Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione» (2179), d'iniziativa del senatore Vitale e di altri senatori.
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	<b>Approvazione del disegno di legge n. 2217:</b>
<b>Seguito della discussione:</b>	CARLI, <i>ministro del tesoro</i> ..... Pag. 6 e passim
«Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» (2217) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);	BERLANDA (DC), <i>relatore</i> ..... 8 e passim
«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in "capitale" del "capitale di fondazione" del Banco di Napoli e del "fondo di dotazione" del Banco di Sicilia» (381), d'iniziativa del senatore Patriarca e di altri senatori;	KESSLER (DC) ..... 8
	SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ..... 9
	* CAVAZZUTI (Sin. Ind.) ..... 12, 29
	* ANDRIANI (PCI) ..... 13, 23
	COVI (PRI) ..... 20
	LEONARDI (DC) ..... 26
	FORTE (PSI) ..... 28
	POLLICE (Misto-Verdi Arc.) ..... 29
	* RASTRELLI (MSI-DN) ..... 30
	Votazione nominale con scrutinio simultaneo ..... 31

**Votazione finale:**

«Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato» (1016), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;

«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione e di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato» (1340), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897-bis)

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE ..... Pag. 33, 34

Votazione nominale con scrutinio simultaneo ..... 33, 34

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... Pag. 34

**DISEGNI DI LEGGE****Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (1956) ..... 35

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2039) ..... 35

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988» (2049) ..... 36

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (2199) (Approvato dalla Camera dei deputati) ..... 37

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica

italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988» (2201) (Approvato dalla Camera dei deputati) ..... 38

**Votazione finale:**

«Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio» (237), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori.

**Approvazione del disegno di legge n. 2097:**

BOSCO (DC), relatore ..... 40  
 \* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 40  
 FILETTI (MSI-DN) ..... 50  
 ACONE (PSI) ..... 54  
 \* ONORATO (Sin. Ind.) ..... 55  
 CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) ..... 58  
 BATELLO (PCI) ..... 60  
 DI LEMBO (DC) ..... 62  
 COVI (PRI) ..... 63

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 65

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990** ..... 66**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione ..... 67

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 68

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... 68

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 68, 69  
 Interrogazioni da svolgere in Commissione ..... 84  
 Ritiro di interpellanze ..... 84

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Berlinguer, Bissi, Bo, Boffa, Bompiani, Busseti, Candioto, Carlotto, Cattanei, Citaristi, Coco, Coletta, Covatta, Cuminetti, D'Amelio, De Cinque, De Rosa, Donato, Dujany, Evangelisti, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Fogu, Gallo, Genovese, Leone, Malagodi, Manieri, Mazzola, Meoli, Mezzapesa, Montresori, Muratore, Nepi, Pasquino, Perugini, Pizzo, Pizzol, Pulli, Ranalli, Salvato, Santini, Sirtori, Vercesi, Visca, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Florino, Ulianich, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Neri, a Praia a Mare, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente; Cappuzzo, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Angeloni, Antoniazzi, Giugni, Iannone, Perricone, nella Repubblica democratica tedesca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze dei rapporti economici con l'Italia delle nuove relazioni sindacali nei Paesi dell'Est.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Discussione dei disegni di legge:****«Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito e di diritto pubblico» (2217)**

*(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

**«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in "capitale" del "capitale di fondazione" del Banco di Napoli e del "fondo di dotazione" del Banco di Sicilia» (381), di iniziativa del senatore Patriarca e di altri senatori****«Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione» (2179), di iniziativa del senatore Vitale e di altri senatori****Approvazione del disegno di legge n. 2217**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2217 381 e 2179.

Ricordo che questa mattina si è svolta la discussione generale e ha replicato il relatore, senatore Berlanda.

Prima di dare la parola al ministro del tesoro Carli, avverto che, dato il suo prevalente contenuto di delegazione legislativa, il voto finale sul disegno di legge n. 2217 dovrà essere espresso a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico.

Faccio presente che immediatamente dopo si procederà alle votazioni finali dei disegni di legge sui beni immobili dello Stato e sui concorsi a premio, per le quali ugualmente bisognerà effettuare votazioni a scrutinio palese simultaneo con procedimento elettronico.

Decorrono pertanto da questo momento i venti minuti dal preavviso, prescritti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno della Commissione, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico»

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge va interpretato nel senso che le operazioni di ristrutturazione in esso contemplate, dalle quali devono risultare società per azioni operanti nel settore del credito, possono essere effettuate da tutti gli enti creditizi pubblici esercenti attività sia nel breve, che nel medio e lungo termine;

in base al medesimo articolo, alle suddette operazioni possono partecipare anche enti creditizi privati, in qualunque forma costituiti;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le deroghe al principio del mantenimento del controllo pubblico sulle società per azioni, risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, sono giustificate dal perseguimento di anche una sola delle finalità indicate disgiunta-

mente dalla medesima disposizione, semprechè risultino rispettate le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), miranti a salvaguardare l'autonomia dell'impresa bancaria;

il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non esclude che il collocamento sul mercato delle azioni delle nuove società per azioni possa avvenire ricorrendo, non solo all'applicazione delle norme sulle offerte pubbliche di vendita finalizzate a tutelare gli interessi dei risparmiatori, ma anche ad altri metodi, compreso quello dell'asta competitiva. Il metodo dell'offerta pubblica di vendita andrà in particolare seguito nelle ipotesi di collocamento operato direttamente presso un pubblico indiscriminato di risparmiatori;

l'espressione contenuta nell'articolo 3, comma 1, "dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1" per l'espresso richiamo a tale ultima disposizione non può che essere riferita ai soli soggetti che, all'atto delle previste operazioni di trasformazione, fusione e conferimento, sono dipendenti degli enti pubblici originari e transitano nelle società per azioni risultanti;

in relazione a quanto osservato al punto precedente, il disposto del comma 2 del medesimo articolo 3 che, per i suddetti dipendenti fa salvi "i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto i dipendenti in servizio presso gli enti creditizi pubblici all'atto della trasformazione in società per azioni e, sotto il profilo oggettivo, quelle situazioni che già oggi per gli stessi enti non sono sottoposte a contrattazione collettiva (benefici combattentistici, iscrizione in albi professionali, regime delle aspettative);

le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riguardano esclusivamente il trattamento normativo e non anche l'aspetto previdenziale per i dipendenti degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati ex allegato T dell'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, ed *ex lege* 20 febbraio 1958, n. 55, disciplinato soltanto dal comma 3 del medesimo articolo;

l'articolo 3, comma 3, disciplina in modo esaustivo la materia previdenziale per i dipendenti degli enti di cui sopra nel senso che il trattamento previdenziale in essere presso gli enti pubblici originari continua ad applicarsi agli ex dipendenti degli enti stessi; nessun diritto relativo al pregresso trattamento previdenziale deriva invece in forza di questa legge ai nuovi dipendenti;

l'articolo 3, comma 3, lettera a), non altera il regime legale di contribuzione all'AGOIVS (Assicurazione Generale Obbligatoria Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel quale confluiscono *ex lege* tutti i dipendenti in servizio e in quiescenza dei dieci enti pubblici creditizi attualmente esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione in quanto disciplinati, fino all'entrata in vigore della normativa in esame, dall'allegato T all'articolo 39 della legge n. 486/1895 e dalla legge n. 55/1958. In forza della delega contenuta nella norma suddetta, infatti, il legislatore delegato dovrà limitarsi a disciplinare la fase transitoria precedente il riassetto - da attuarsi in sede di contrattazione collettiva - del rapporto contrattuale tra retribuzione e quota di contribuzione a carico dei dipendenti nel regime di provenienza;

l'articolo 3, comma 3, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti creditizi pubblici iscritti alla CPDEL. Ne consegue che i dipendenti in servizio degli enti creditizi pubblici (Monti di credito su pegno e Banca Nazionale delle Comunicazioni) iscritti alla CPDEL all'atto della trasformazione in società per azioni potranno optare, secondo la normativa vigente in materia (Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni ed integrazioni), per la conservazione dell'iscrizione alla CPDEL. I nuovi assunti dalle società per azioni saranno invece necessariamente iscritti al regime dell'AGOIVS;

le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 7, comma 5, per le operazioni di conferimento preordinate alla formazione di gruppi bancari devono ritenersi applicabili non solo nell'ambito di gruppi di nuova costituzione, ma vanno logicamente estese anche ai conferimenti posti in essere tra società facenti parte di gruppi che, pur preesistendo all'entrata in vigore della nuova normativa, risultano conformi al modello individuato dalla stessa;

l'articolo 7, comma 6, fissa in due anni dalla entrata in vigore della presente legge il periodo entro il quale le operazioni devono essere perfezionate per godere degli incentivi fiscali. Il termine iniziale va invece determinato sulla base dei principi generali fissati dal medesimo articolo 7 nel senso che, fermo restando che non sorge alcun diritto al recupero delle imposte dirette o indirette eventualmente già versate, possono essere effettuati gli accantonamenti di cui al comma 3 solo se al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi successive all'approvazione della presente legge non sia trascorso dal perfezionamento dell'operazione il periodo massimo di validità previsto dal comma 3; questo, infatti, stabilisce che gli accantonamenti possono essere effettuati al massimo entro 5 anni dal perfezionamento dell'operazione e che comunque l'accantonamento annuale non può eccedere un terzo della somma massima accantonabile in regime di sospensione d'imposta,

impegna il Governo:

ad emanare le previste norme delegate nel rispetto delle linee interpretative sopra indicate e, in particolare:

per quanto riguarda il mantenimento del controllo pubblico sulle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, a predisporre un regime di controllo efficace, ma tale da non incidere sulla circolazione dei titoli e quindi sull'ammissibilità degli stessi alla quotazione di borsa, operando in modo che le azioni indebitamente acquistate non possano efficacemente esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari;

per quanto riguarda le competenze delle Regioni a statuto speciale, in materia di credito, ad individuare procedure che prevedano l'intervento delle Regioni stesse.

9.2217.1.

LA COMMISSIONE

CARLI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si approssima a compimento il lungo viaggio della legge concernente la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. In questa

circostanza mi è gradito rendere omaggio all'ex ministro Amato, che ha assunto l'iniziativa della legge, al governatore della Banca d'Italia, che lo ha assistito con il suo consiglio, al sottosegretario Sacconi, che ha partecipato con grande impegno al dibattito parlamentare fin dal suo inizio.

Il Senato della Repubblica ha dato prova di alto senso degli interessi generali approvando il testo così come esso è, rinunciando ad apportarvi quelle varianti che avrebbero potuto depurarlo di alcuni degli impacci dei quali è stato sovraccaricato nel corso del dibattito parlamentare.

Io stesso, intervenendo di fronte all'assemblea dell'Associazione bancaria italiana, non ho mancato di affermare e riaffermare che i provvedimenti concernenti il riordinamento dell'intermediazione finanziaria nel nostro paese, nonostante le imperfezioni delle quali soffrono, debbono essere approvati e debbono esserlo sollecitamente.

Questa esigenza diviene di giorno in giorno più incalzante; si presenta sempre più di fronte a noi una situazione nella quale le istituzioni che esercitano la intermediazione finanziaria nel nostro paese saranno assoggettate alla concorrenza sempre più aspra di quella domiciliata in paesi nei quali le legislazioni consentono ordinamenti meno vincolistici.

Quanto più si avanza verso un mercato dei capitali nel quale esiste libertà di trasferimento da un punto all'altro del globo, quanto più si avanza nell'ambito della Comunità europea verso la costruzione di un mercato nel quale le monete sono legate le une alle altre da rapporti di cambio fissi e in breve spazio di tempo irrevocabilmente fissi, la concorrenza si sposta alle condizioni nelle quali le istituzioni finanziarie che esercitano l'intermediazione competono le une con le altre.

Su un'altra circostanza desidererei attirare la vostra attenzione, onorevoli senatori. Si costituisce al centro dell'Europa una vasta area monetaria che comprende la Germania Est e la Germania Ovest, che esercita un irresistibile effetto di attrazione su alcune posizioni periferiche; si potrebbe affermare che esiste oggi un'unione monetaria che congiunge il marco, lo scellino, lo scellino austriaco, in qualche misura il franco svizzero, il fiorino, il franco belga e il franco lussemburghese. Questa area ha una forza di attrazione sempre più forte e nell'ambito di questa area operano istituzioni finanziarie che obbediscono al principio della concorrenza, che non sono sottoposte ad ordinamenti ispirati a concezioni manichee.

Da parte nostra ci si deve comportare avendo un unico obiettivo: quello di imprimere al nostro ordinamento un assetto che consenta di porre le istituzioni operanti sul territorio della nostra Repubblica in condizioni di resistere all'interno e fuori alla concorrenza delle istituzioni operanti in paesi nei quali gli ordinamenti impongono vincoli meno stringenti. Alla luce di questa considerazione ho fatto riferimento, nell'intervento all'assemblea della Associazione bancaria italiana, all'opportunità di non contrapporre modelli l'uno all'altro, come se qualcuno avesse necessariamente i requisiti della superiorità; nessuno è in condizione di dimostrare se la banca universale sia preferibile al gruppo polifunzionale, o viceversa. La tesi che io ho sostenuto è che l'ordinamento deve consentire alle istituzioni che esercitano l'intermediazione bancaria di assumere le forme che, volta a volta, sono le più

idonee a sostenere la concorrenza delle istituzioni operanti dove – lo ripeto ancora – gli ordinamenti non obbediscono a principi manichei.

D'altronde, i principi secondo i quali si organizza il sistema bancario sono in corso di riesame in tutto il mondo; muta l'impostazione che nel corso di decenni è stata seguita in Gran Bretagna, muta quella che nel corso di decenni è stata seguita in Germania. Negli Stati Uniti e in Giappone è in corso un profondo riesame dell'ordinamento creditizio; in tutti questi paesi il riesame obbedisce al riconoscimento di due principi: la globalizzazione e l'internazionalizzazione e noi non ci possiamo sottrarre.

Se posso introdurre un argomento che in altri tempi, forse ancora oggi, è stato esplosivo, cioè la separatezza tra banche e industrie e quindi in generale il rapporto tra banca e industria, debbo dire che questo principio è in corso di riesame; gli Stati Uniti hanno applicato questo principio con rigore. Ebbene, i risultati conseguiti colà non possono certamente essere additati ad esempio, in quanto la crisi delle istituzioni finanziarie ha assunto proporzioni senza precedenti. In Germania non si applica questo principio, eppure l'ordinamento creditizio si distingue per solidità.

Non intendo riaprire un dibattito nel corso del quale riconosco che, da una parte e dall'altra, si sono apportati e si apportano argomenti in sé validi; intendo soltanto sottolineare con grande forza che, nel costruire i nostri ordinamenti, ognuno di noi deve rinunciare a un pezzo delle proprie convinzioni, maturate sia nell'esperienza professionale sia nell'approfondimento degli studi, sia nell'una che nell'altra forma; dobbiamo considerare quello che accade intorno a noi, dobbiamo considerare che il nostro dovere è quello di fare del nostro sistema un sistema in tutte le circostanze altamente competitivo.

In tale intento ciò che occorre è conferire al sistema la capacità di aggiustamento. La figura della società per azioni è quella che consente nella misura più ampia questa possibilità di aggiustamento. In tal senso, il disegno di legge che oggi il Senato si accinge ad approvare rappresenta, nonostante le imperfezioni delle quali soffre, un apporto che può essere classificato fra quelli più significativi degli ultimi decenni. Ripeto, è stato un atto di alta responsabilità quello di dare preferenza all'urgenza di approvare il provvedimento. Non appena esso sarà stato approvato, il Governo, da parte propria, procederà ad emanare i provvedimenti di delega e, nel far ciò, si atterrà alle indicazioni fornite dal Senato, delle quali esso accoglie interamente il contenuto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BERLANDA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno.

KESSLER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. Signor Presidente, signor Ministro e colleghi, non voglio naturalmente dissociarmi o allontanarmi dall'atteggiamento che testè il Ministro ha definito di alta responsabilità da parte del Senato sul presente ordine del giorno, per non interferire sulla decisione della Camera e per far sì che sia definito l'*iter*. Tuttavia devo muovere un rilievo sull'ultima parte dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione, laddove, nell'impegnare il Governo a certi comportamenti nell'esercizio della delega, esso fa riferimento anche alle competenze delle regioni a statuto speciale; soprattutto lo fa in maniera che non è chiara e che per certi versi può apparire anche pericolosa nella sua interpretazione.

Era stato presentato un emendamento che, per le ragioni testè richiamate, successivamente è stato ritirato. Occorrerebbe quanto meno che vi fosse l'esplicita dichiarazione che affermi che le competenze delle regioni a statuto speciali in materia di credito vengono semplicemente rispettate. Le procedure cui fanno cenno il testo dell'ordine del giorno sono sostanzialmente definite dagli statuti e dalle norme di attuazione che, come tali, non possono essere modificati con leggi delegate dal Parlamento al Governo.

Per cui credo sia necessaria l'assicurazione che, per quanto riguarda questo aspetto, la legislazione delegata del Governo rispetterà scrupolosamente le competenze così come sono stabilite nei vari statuti.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo intende assicurare al senatore Kessler che la lettura che esso dà dell'ultimo punto dell'ordine del giorno è nel senso che egli auspica, cioè nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale, competenze che, di recente, sono state oggetto di interpretazione da parte di alcune sentenze della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2217:

Art. 1.

*(Fusioni, trasformazioni e conferimenti)*

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le casse comunali di credito agrario e i

monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

**È approvato.**

#### Art. 2.

##### *(Modalità di attuazione)*

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera

azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei ministri, con comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonchè da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) introdurre una disciplina volta a consentire al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il potere di inibire la cessione di azioni da parte di enti pubblici che comporti la perdita del controllo diretto o indiretto di enti pubblici nella maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. La cessione del controllo è comunque subordinata alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;».

2.1 CAVAZZUTI, RIVA, ROSSI, PASQUINO, VESENTINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e-bis) prevedere, fatta salva la validità del trasferimento, sia l'obbligo di dismettere le partecipazioni azionarie detenute in violazione delle disposizioni emanate in virtù della precedente lettera d), sia il potere della Banca d'Italia di impugnare le delibere assembleari adottate con il voto determinante delle predette partecipazioni azionarie».

2.2 CAVAZZUTI, RIVA, ROSSI, PASQUINO, VESENTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* CAVAZZUTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senso di responsabilità cui ha fatto appello il Ministro del tesoro trova evidentemente un limite nella profondità dei convincimenti che ognuno ha su certe materie. In particolare, con riferimento alla materia in esame, nel mio caso personale non vale l'appello ad un senso di responsabilità, giacchè ciò implicherebbe un giudizio di fondo sul ruolo dello Stato nell'economia.

Sono profondamente contrario, come ho già detto stamane, al principio, sostenuto nella legge, in base al quale tutto è giustificato rispetto a ciò che ha in mano lo Stato e la spiegazione deve essere data sulle dismissioni. Da questo punto di vista, era molto più saggio il disegno di legge dell'onorevole Amato, che non prevedeva alcuna norma al riguardo, per cui era implicito che tutto era lasciato all'autonomia degli istituti e delle fondazioni pubbliche e che su tale autonomia dovevano esercitare la sorveglianza la Banca d'Italia ed il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 vogliono riportare il testo del Senato al testo originario presentato dall'allora ministro Amato, prevedendosi dunque nella responsabilità degli organi di vigilanza il compito di

decidere cosa si tiene e cosa non si tiene e prevedendo altresì un alto comitato di vigilanza da parte della banca centrale, quello cioè di vietare che decisioni prese in violazione della legge possano avere effetti sulle decisioni assembleari.

Per tutti questi motivi, raccomando all'Aula l'approvazione degli emendamenti 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERLANDA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario e quindi, al tempo stesso conforme a quello espresso dalla Commissione allorchè gli stessi emendamenti vennero presentati in quella sede.

Per quanto concerne l'emendamento 2.1, la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che la fase attuale consentisse di valutare come punto di equilibrio il testo licenziato dalla Camera, considerando che il vincolo del 51 per cento deve essere nella fase attuale mantenuto nelle mani dello Stato.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento 2.2, la sostanza dello stesso è stata accolta dalla Commissione nella parte finale dell'ordine del giorno, laddove si impegna il Governo a vigilare attraverso un regime di controllo efficace affinché con le azioni indebitamente acquistate non si possano efficacemente esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari.

Il relatore ribadisce pertanto il proprio parere contrario sugli emendamenti in esame.

CARLI, *ministro del tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

ANDRIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANDRIANI. Signor Presidente, vorrei motivare il nostro voto contrario sull'emendamento in esame non tanto per il meccanismo che esso individua, quanto per le motivazioni con cui lo stesso è stato poco fa sostenuto dal senatore Cavazzuti. In altri termini, mi sembra che per la filosofia da cui l'emendamento parte, bisognerebbe procedere ad una privatizzazione delle banche pubbliche; dopo di che, attraverso la proposta di modifica in esame, si indica la possibilità di effettuare questa operazione. Secondo noi, va discussa la prima parte dell'affermazione.

Tornerò sull'argomento più avanti, in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge, poichè ritengo si tratti di un aspetto fondamentale e perchè non condivido un orientamento di questo tipo.

Siamo contrari anche per un altro motivo: a prescindere dalla posizione che si può avere al riguardo, questa legge non è nata per porre in essere la privatizzazione delle banche pubbliche, ma per razionalizzare il sistema delle banche pubbliche. Penso che chiunque voglia privatizzare le banche pubbliche può presentare un suo progetto di

legge e farcelo discutere. Questo disegno di legge è nato così, non è diventato così adesso perchè io ricordo benissimo che il senatore Carli, che oggi dà la paternità a questa legge, si era pronunciato contro di essa due anni fa, quando era stata presentata, proprio perchè non faceva le privatizzazioni, giustamente riconoscendo sin da allora che la *ratio* della legge era un'altra. Secondo noi, non è giusto introdurre, con un emendamento in un provvedimento che aveva questa finalità, un'altra finalità ancora più importante della prima.

Inoltre ci troviamo un po' come di fronte all'emendamento di ieri, di cui noi abbiamo chiesto lo stralcio; in un provvedimento che riguarda il patrimonio immobiliare si inserisce un emendamento in cui si mette in mezzo il problema delle cessioni delle partecipazioni statali all'ultimo momento, il che è tutta un'altra cosa.

Anche per questo motivo io credo che noi non possiamo accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Cavazzuti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

*(Rapporti di lavoro)*

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'articolo 39 della legge 8

agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

**È approvato.**

#### Art. 4.

##### *(Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico)*

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazio-

ne delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

#### Art. 5.

##### *(Vigilanza sul gruppo creditizio)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la

società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempra specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Emanazione delle norme delegate)*

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Norme fiscali)*

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non

concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame senza dubbio è il primo provvedimento di legislazione bancaria di rilievo che il Parlamento ha discusso ed è chiamato a votare dopo la riforma del 1936. Esso acquista oggi una rilevanza ed un significato particolari perchè si inserisce in quella più ampia cornice di provvedimenti di cui dovremmo dotare il nostro paese per affrontare l'impegnativa scadenza del 1993. Siamo infatti convinti che l'imminente scadenza del 1993 e la forte concorrenza che essa produrrà impongono sin da oggi la ricerca, nei diversi settori dell'economia e della produzione del paese, soluzioni sempre meno vincolistiche e più aperte all'apporto di utili contributi finanziari e manageriali. Tra i settori ai quali bisogna guardare con maggiore attenzione, in vista appunto delle prossime scadenze, vi è senza dubbio quello creditizio; un settore, questo, fino ad oggi protetto, ma che non può più esserlo perchè l'apertura delle frontiere, con la possibilità che istituti stranieri (che, tra l'altro, non dovremo più considerare stranieri) operino in Italia, porrà il nostro settore creditizio in una condizione in cui esso o riuscirà ad innovarsi, a migliorare la propria efficienza, oppure si troverà in una condizione di obiettiva inferiorità.

Volendo esprimere in estrema sintesi i limiti del settore creditizio italiano in rapporto al sistema creditizio degli altri paesi occidentali, potremo indicare due aspetti. Il primo è la forte frammentazione dell'offerta, cioè una presenza di numerosi istituti bancari di piccole dimensioni. Con questo non voglio dire che tutte le banche minori non abbiano una propria funzione specifica, ma, in generale, è certo che una eccessiva frammentazione dell'offerta produce diseconomie ed una minore efficienza e qualità dei servizi.

Il secondo è l'eccessiva presenza pubblica in questo settore; attualmente, circa il 65-70 per cento dell'esercizio dell'attività creditizia è svolto dallo Stato attraverso enti pubblici o consocietà per azioni controllate dallo Stato stesso. Questa forte presenza pubblica ha già dimostrato, in questo come in altri settori, i suoi limiti e la sua dannosità in alcuni casi. Una rapida analisi dell'intervento dello Stato negli anni passati ci testimonia che questo ha puntato soprattutto sulla quantità delle proprie prestazioni a palese svantaggio della loro qualità. Lo Stato infatti oggi gestisce numerose attività, servizi e prestazioni, per molti dei

quali non vi è alcuna ragione del suo indiretto intervento e noi già conosciamo quali negative conseguenze questo tipo di intervento ha prodotto: un forte aggravio della spesa pubblica, una sempre più scadente qualità delle prestazioni e una crescente insoddisfazione dei cittadini.

A queste che sono considerazioni generali sul ruolo dello Stato nei vari settori della vita economica del paese occorre aggiungere una specifica considerazione per il settore creditizio, che potremmo definire la vera anomalia del nostro sistema bancario: la sua forte politicizzazione. Abbiamo accolto favorevolmente perciò il disegno di legge presentato dal Governo a metà del 1988, perchè era teso a correggere queste situazioni favorendo la concentrazione degli istituti di credito e la loro trasformazione in società per azioni, cioè in quella forma giuridica che meglio è in condizione di assicurare il perseguimento degli obiettivi di economicità, di efficienza e di snellezza decisionale nell'adeguamento al variare delle situazioni di mercato e della concorrenza.

Inoltre il disegno di legge non si limitava a favorire l'adozione di una riforma giuridica privatistica, ma era anche inteso a consentire l'ingresso di risorse finanziarie provenienti dal mercato nel capitale delle società. Come repubblicani avevamo già da tempo sottolineato le carenze del quadro normativo in materia creditizia nel nostro paese; sono carenze che, come anche recentemente ha affermato il governatore della Banca d'Italia nella sua relazione, costituiscono aspetti di debolezza del sistema nei confronti di quello comunitario.

Da questa convinzione deriva il nostro interesse alla puntuale realizzazione di tutti quegli strumenti normativi che siano in grado di colmare tale carenza e che servano ad adeguare il più possibile il sistema bancario italiano al contesto internazionale.

In questo senso il provvedimento che oggi votiamo rappresenta solo un primo passo avanti per una adeguata riforma del sistema creditizio.

Certo non possiamo nascondere le nostre critiche, le nostre perplessità su alcuni punti del testo dell'*iter* parlamentare. Mi soffermo sui due motivi di critica e di perplessità più rilevanti. Il primo si riferisce alla facoltatività concessa agli istituti pubblici in materia di trasformazione in società per azioni.

Noi abbiamo sostenuto che il senso del disegno di legge era quello di razionalizzare il sistema, unificando la struttura giuridica delle banche, intese come imprese e come tali aperte alla competitività del mercato.

Rimettere la decisione della trasformazione del sistema al sistema stesso significa esporre l'adozione di uno strumento obiettivo di sviluppo e di efficienza di interesse generale alla determinazione degli interessi particolari.

È vero che stabilire un obbligo per la trasformazione in società per azioni è in linea di principio una lesione dell'autonomia imprenditoriale, ma a noi sembrava che questo principio della autonomia potesse in ogni caso piegarsi di fronte ad un interesse pubblico che ravvisa nell'adozione del modello societario un obiettivo di efficienza e di sviluppo.

Il secondo riguarda la norma che prevede il mantenimento del 51 per cento del capitale delle banche pubbliche sotto controllo pubblico.

A parte ogni legittimo interrogativo sul significato di controllo pubblico che la dottrina, non solo giuridica, dovrà chiarire, resta il nodo di fondo delle due esigenze alle quali il sistema dovrà rispondere: la capitalizzazione degli istituti e l'efficienza delle gestioni.

Non certo la prima potrà essere risolta perchè massicci investimenti di capitali non sono seriamente ipotizzabili quando l'investimento non può mirare ad influire sugli indirizzi gestionali della società alla quale si apportano capitali. Può verificarsi solo l'afflusso del piccolo risparmio, se però attratto da gestioni efficienti che lascino sperare in incrementi patrimoniali o in una buona redditività.

Mentre per la seconda, l'efficienza delle gestioni, si ha ragione di esprimere forti dubbi, se l'assetto non è tale da garantire che professionalità del *management* sia l'unico criterio che presieda alla sua scelta.

La clausola del 51 per cento delle azioni sotto controllo pubblico, dunque non facilita una rapida soluzione di questi due problemi.

Certo, a questo principio sono state applicate diverse deroghe (ampliamento della posizione internazionale del sistema bancario, rafforzamento patrimoniale, finalità di pubblico interesse) che consentono di rendere il meno rigido possibile il principio codificato nel testo, anche in relazione al contenuto dell'ordine del giorno approvato secondo il quale le deroghe possono essere disposte anche quando ricorra una sola delle finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Deroghe che, voglio ricordare, sono un merito dei repubblicani che le hanno proposte e sostenute nel dibattito alla Camera nonostante il prevalere di uno schieramento più attento alle posizioni «di potere» dei partiti all'interno del sistema, che non a dotare il sistema stesso di entità moderne, forti e competitive sui mercati globalizzati.

Riteniamo queste osservazioni temi su cui si dovrà tornare a discutere per compiere quell'ulteriore passo affinché il paese si doti di un sistema creditizio realmente competitivo.

Oggi, peraltro, siamo convinti che l'interesse generale si persegua attraverso la definitiva approvazione del testo al nostro esame. Pur con le riserve che abbiamo espresso siamo del parere di dare oggi il nostro consenso ad una riforma che consideriamo solo una tappa e non il traguardo finale.

Abbiamo, infatti, la necessità di sollecitare un maggior equilibrio tra pubblico e privato per favorire un più generale recupero di efficienza dei servizi. Questo provvedimento deve costituire lo strumento per l'avvio di una seria politica di privatizzazione del sistema creditizio e per una sua liberazione degli oneri determinati dal carattere sostanzialmente pubblico e dalla forte pressione esercitata dai partiti.

Esprimiamo quindi il nostro voto favorevole sottolineando peraltro il nostro impegno ad operare per contribuire in futuro ad eliminare le norme che contrastano con le esigenze che a nostro avviso richiede lo sviluppo del sistema creditizio, favorendo l'ingresso reale di capitali privati, coinvolgendoli anche negli indirizzi gestionali.

Non possiamo però considerare questo provvedimento da solo: il sistema creditizio ha bisogno di una cornice ben più complessa. Vi è la necessità che siano quindi rapidamente superate le formule più rigide che nel progetto di legge anti-*trust* disegnano i rapporti banca-impresa, che siano approvati definitivamente altri provvedimenti quali quelli sulle SIM e sulle OPA, provvedimenti ai quali vorrei aggiungere quello sulla tutela penale del risparmio recentemente presentato dai senatori repubblicani. (*Applausi dal centro-sinistra*).

### **Presidenza del vice presidente TAVIANI**

ANDRIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel motivare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo progetto di legge spenderò pochissime parole per esporre gli elementi che ci inducono a questo e che in gran parte coincidono con le considerazioni che faceva poc'anzi il ministro Carli.

Questo progetto di legge costituisce un passo in avanti lungo la strada che tende a dare maggiore competitività al sistema bancario italiano, stimola una trasformazione delle imprese pubbliche in società per azioni, il loro accorpamento, la flessibilizzazione di una serie di adempimenti e della gestione del personale. Ma non voglio riprendere questi temi.

Il paradosso è che, forse lo ha ricordato in un inciso il senatore Cavazzuti, alla fine di questa discussione quelli che erano partiti contro questa legge, fra cui lo stesso senatore Carli, cavalcando il destriero della privatizzazione delle banche pubbliche, adesso invece sostengono e addirittura danno paternità a questa legge, mentre troviamo una discussione nell'opposizione di sinistra sulla questione del privatizzare o meno le banche pubbliche.

Non vi dovrete quindi meravigliare se in questa dichiarazione di voto, essendo questo l'elemento principale di discussione emerso nel dibattito, mi soffermerò particolarmente su tale aspetto. Non voglio ripetere quanto già detto poc'anzi: questa legge non era nata come una legge per la privatizzazione delle banche, ma era nata con tutt'altro scopo e ritengo che in gran parte ora lo realizzi. Tuttavia, ritengo che sia importante discutere anche dell'assetto del sistema bancario italiano, nel suo carattere pubblico o privato. Ed allora, anzitutto, credo che non si possa certamente negare che c'è un'anomalia del caso italiano, ed in questo non mi trovo d'accordo con il senatore Forte. Esiste, certo un problema di specificità del sistema bancario per cui ogni discorso su di esso, anche quello sulle privatizzazioni, deve tenere conto dell'elemento di stabilizzazione finanziaria che in ogni caso il sistema bancario è tenuto a dare (proprio ora il senatore Carli richiamava l'esperienza

americana, nella quale la privatizzazione portata all'estremo ha creato elementi di grossa destabilizzazione sul piano finanziario).

Detto questo, è anche vero che effettivamente nella situazione italiana la presenza pubblica nel settore bancario è particolarmente vasta ed è soprattutto un'anomalia italiana quella per cui nel settore pubblico, ivi compreso quello delle banche, il meccanismo di selezione dei dirigenti è estremamente partitizzato e quindi lottizzato. Sottolineo questa come anomalia perchè non è vero che sia così dappertutto, basti guardare cosa accade in altri paesi a noi vicini, quali ad esempio la Francia, per rendersi conto che il personale dirigente del settore pubblico è selezionato con altri criteri ed è del tutto competitivo con quello privato; anzi le migliori *performances* in questi ultimi anni in Francia sono state ottenute, anche sul piano della internazionalizzazione delle imprese, proprio dalle imprese pubbliche e non da quelle private.

Ci troviamo quindi di fronte a questa anomalia italiana e c'è una parte che nel dibattito tende a sostenere che tale anomalia può essere superata soltanto privatizzando le banche. Mi sembra questo l'argomento usato dal senatore Rossi ieri su «la Repubblica» e nel corso di questo dibattito dal collega Cavazzuti. Tuttavia quando si pongono le cose in questo modo ritengo non si possa eludere il seguente problema: in caso di privatizzazione delle banche in Italia chi prenderebbe il controllo di queste banche? Poichè tutti sappiamo che il controllo probabilmente sarebbe assunto da grandi gruppi industriali e finanziari, ci si presenta il problema della commistione tra banca ed industria. Non a caso quando il senatore Carli - che è un antesignano del discorso della privatizzazione delle banche, anche se mi è parso che nella sua replica mettesse un po' d'acqua in questo vino - ha proposto, due anni or sono, la privatizzazione delle banche lo ha fatto ammettendo esplicitamente la commistione tra industria e banca, facendo i conti esplicitamente con i suoi maestri, Menichella ed Einaudi, che sono sempre stati contrari ad una tale commistione, e sostenendo che il pericolo maggiore oggi era quello della commistione tra politica e banca piuttosto che tra industria e banca.

Il senatore Rossi, che pure in sede di legge anti-*trust* ha sostenuto, insieme a noi, una posizione contraria a questa commistione perchè noi abbiamo cercato, in sede di legge anti-*trust*, di creare uno sbarramento rispetto alla possibilità dell'industria di controllare le banche, oggi, in sede di legge per le banche, sostiene la privatizzazione e supera o pensa di superare questo problema proponendo l'azionariato di massa e guardando all'esperienza inglese. Ora, a mio avviso proprio l'esperienza inglese ci dice che questo problema non può essere eluso, e ciò per due motivi.

In primo luogo perchè è vero che nell'esperienza inglese si sono creati milioni di nuovi azionisti, soprattutto perchè si è venduto a prezzi abbastanza stracciati gli *assets* pubblici, però immediatamente dopo è iniziato un processo di concentrazione della proprietà, il numero degli azionisti si è drasticamente ridotto e si è riprodotta una situazione di concentrazione della proprietà.

In secondo luogo, la signora Thatcher non si è mai nascosta il fatto che la privatizzazione è uno strumento di politica economica o di

politica *tout court* e che in ultima analisi, bisogna sapere attraverso le privatizzazioni quale assetto del sistema produttivo e quale assetto del potere economico si intende conseguire. Tutti quanti sappiamo benissimo che in ogni società c'è un socio che comanda, un socio di riferimento: se questo socio non è più il socio pubblico, è chiaro che emergerà un socio privato (come ormai è prassi; si può fare l'elenco delle situazioni in cui, a un certo punto, è emerso un socio privato e tutti i discorsi sulle *public companies* sono praticamente svaniti).

Quindi noi sappiamo benissimo che, anche facendo un discorso di azionariato di massa, alla fine sul mercato qualcuno comincerebbe le scalate e acquisirebbe il controllo delle banche. Quindi torniamo, in altri termini, al discorso della commistione fra banca e industria.

Naturalmente si possono fare molti discorsi a questo proposito; io non voglio qui ripetere le tante ragioni che militano contro questa ipotesi, voglio solo dire una cosa molto semplice. Se un partito di sinistra dovesse entrare nell'ordine di idee che l'alternativa è fra Andreotti o Agnelli, cioè che il sistema bancario o continua ad essere gestito così come è da questo sistema politico o l'unico modo per cambiare è quello di darlo ad Agnelli, a Gardini, eccetera, io penso che se noi dovessimo accettare questo ordine di idee, cioè dovessimo accedere all'idea della privatizzazione non in base ad una discussione che tratti di come è funzionale il pubblico, quale è il ruolo del pubblico, quale è il ruolo del privato (che in altri momenti è una discussione che bisogna sempre fare), non in base ad un problema di misura, che veniva evocato dal collega Brina, ma semplicemente perchè accettiamo che il pubblico non può essere riformato e che l'unico modo per innovare è quello di cederlo ai privati, ebbene, io credo che un partito di sinistra dovrebbe cambiare mestiere; non credo che sia possibile porsi l'alternativa in questo modo. (*Richiami del Presidente*). Noi non possiamo, quale che sia il discorso che facciamo sul rapporto tra pubblico e privato, abbandonare l'idea-chiave che il pubblico sia riformabile e che sia possibile ridare efficienza, efficacia e trasparenza al settore pubblico.

PRESIDENTE. Senatore Andriani, sono passati i minuti a sua disposizione.

ANDRIANI. Concludo, signor Presidente, dicendo che noi voteremo a favore di questa legge, perchè, come abbiamo visto, fa un passo nella direzione di ristrutturare il sistema bancario e di ridargli competitività; riteniamo però che il problema rapporto pubblico-privato resti completamente aperto sul tappeto, ma non ci illudiamo che possa essere risolto con emendamenti ad una legge del Governo, e sappiamo benissimo che la ridefinizione di questo problema è talmente grande che è uno dei punti centrali di possibili maggioranze alternative e non di una battaglia di emendamenti su un progetto di legge.

Per questo motivo, ripeto, noi voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Modugno*).

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori democristiani si esprimerà tra breve a favore dell'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame e lo farà certo non come un atto dovuto, ma con la piena consapevolezza che l'approvazione di questo provvedimento rappresenta l'avvio per un rafforzamento del nostro sistema creditizio, per una sua significativa presenza sul piano internazionale con l'accrescimento della sua dimensione patrimoniale, tale da renderlo competitivo con i sistemi più avanzati.

In sintesi, il provvedimento prevede la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, con la partecipazione dei privati fino alla soglia del 49 per cento del capitale, le fusioni tra istituti di credito con agevolazioni fiscali e l'autorizzazione dalla ricapitalizzazione dei banchi meridionali per circa 1.800 miliardi.

Il mercato unico europeo è ormai alle porte, è una specie di processo in corso che sta condizionando il nostro modo di pensare, di lavorare, di risparmiare e di consumare. L'adeguamento alla nuova prospettiva è cominciato già da tempo, ma non sempre in maniera lineare: è facile constatare che l'industria è stata più sollecitata e pronta e si è da tempo preparata ad un confronto più vivace: del resto, le stesse considerazioni del governatore della Banca d'Italia sono più che mai caratterizzate dall'attenzione dedicata ai problemi europei e a quelli del sistema bancario italiano.

La formazione del mercato unico europeo pone in evidenza la inadeguatezza dell'industria finanziaria del nostro paese, la quale finora non si è cimentata con la concorrenza, come invece è da tempo abituata a fare l'industria manifatturiera. Le attività finanziarie si stanno adeguando, in forte ritardo si trovano i servizi ed è naturale che il cittadino risparmiatore si interroghi sul futuro che lo attende; si sa che ormai è libero di disporre a piacimento dei propri risparmi, di aprire conti in lire o in valuta, di acquistare titoli italiani o di altri paesi senza vincoli formali; così pure le imprese sono libere di fare finanza sul mercato mondiale.

A questo punto è lecito chiedersi come si colloca l'industria bancaria italiana di fronte a questo nuovo scenario, che in un certo qual modo anticipa la concorrenza del 1993. Stimolate dalla Banca d'Italia, le attività bancarie hanno avviato un processo di rinnovamento: il concetto di banca-impresa si sta imponendo; la recente liberalizzazione degli sportelli bancari è l'ultimo passo di una deregolamentazione che costringe le banche a fare i conti con se stesse, con i clienti e con la concorrenza.

Il Governo ha ora messo a punto il progetto che permette di trasformare gli istituti di credito di diritto pubblico, le casse di risparmio ed altri istituti in società per azioni; si creano in buona sostanza i presupposti per un radicale cambiamento nei metodi di gestione, nei controlli e nei rapporti col mercato. L'istituto della società per azioni permette di definire strutture più flessibili, di raggiungere con maggiore facilità alleanze, intese o fusioni al fine di ricercare una posizione strategica sul mercato.

Occorre ricordare che le banche italiane sono assai numerose (sono oltre 1.000, comprendendo anche le casse rurali) ma di limitate

dimensioni. Se consideriamo che la maggiore delle banche italiane ha una quota di mercato di poco superiore al 4 per cento, mentre in Germania, Francia e Gran Bretagna la concentrazione è molto maggiore (una sola banca ha una quota di mercato di oltre il 20 per cento), occorre essere maggiormente radicati sul mercato, con la presenza capillare idonea a conseguire una posizione strategica di primaria importanza.

Ora, la strada dell'adeguamento è iniziata fra polemiche e discussioni, soprattutto di taglio politico. È tuttavia importante che la nuova normativa sia stata compresa, che il cosiddetto gruppo polifunzionale, cioè un gruppo bancario che offre sul mercato prodotti e servizi, stia diventando una realtà.

Erano emersi, in sede di discussione nell'ambito della Commissione, alcuni dubbi ed alcune perplessità, sollevati dallo stesso relatore: dubbi e perplessità che concernevano: la facoltatività che viene concessa agli istituti pubblici per la loro trasformazione in società per azioni, il principio che il 51 per cento debba rimanere in mano pubblica e il trasferimento a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei trattamenti previdenziali oggi gestiti, in almeno 10 banche, da fondi autonomi.

In ordine al problema della facoltatività concessa agli istituti pubblici in materia di trasformazione in società per azioni, comprendo benissimo la preoccupazione di non ledere l'autonomia imprenditoriale, ma nel contempo non vorrei che perdessimo di vista l'interesse pubblico cui tende questo disegno di legge. La nostra preoccupazione generale per lo sviluppo di sistema creditizio è che in questa scelta sta la vera indicazione forte del progetto.

In ordine al secondo dubbio espresso in sede di discussione nell'ambito della Commissione dal relatore - il quale ne aveva accennato nella sua relazione, riprendendo poi il tema - e da molti colleghi, in particolare del senatore Cavazzuti, quello cioè che riguarda la detenzione del 51 per cento in mano pubblica, vorrei osservare che va riconosciuto che le banche pubbliche, almeno in un'ottica moderna e compatibile con i nostri propositi comunitari, non debbono perseguire scopi diversi da quelli delle banche private; è interesse della collettività che sulle banche pubbliche, indipendentemente dalle forme di controllo pubblico che si potrebbero conservare, non possano crearsi conflitti di interesse fra proprietà ed enti medesimi.

Per garantire l'interesse pubblico, a mio avviso...

**PRESIDENTE.** Ha esaurito il tempo a sua disposizione, senatore Leonardi.

**LEONARDI.** Mi avvio alla conclusione, Presidente. Per garantire l'interesse pubblico, dicevo, non è strettamente necessario conservare il 51 per cento del capitale dell'ente sotto il controllo pubblico, mettendo a ripatungolo l'appetibilità dei titoli, nè garantire tale controllo con rigide norme di legge. Il nocciolo del controllo pubblico riguarda il diritto di voto nell'assemblea ordinaria che nomina gli amministratori. L'obiettivo poteva essere raggiunto anche senza definire rigidamente una soglia come quella del 51 per cento.

È stato autorevolmente sottolineato che la disciplina delle partecipazioni bancarie, pur non esistendo ancora, è prevista dalla seconda direttiva comunitaria e rappresenta un impegno per tutti i paesi in vista del 1992. In tale prospettiva forse sarebbe stato più opportuno affidare il mantenimento del controllo pubblico a strumenti amministrativi e statutari, piuttosto che a rigide norme di legge.

Ora, signor Presidente e onorevole Ministro, l'urgenza e l'importanza del provvedimento hanno indotto la Commissione a non introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, anche sui punti intorno ai quali erano emersi dubbi e riserve; attraverso un ordine del giorno interpretativo del testo approvato dalla Camera, si forniscono al Governo precise indicazioni che dovranno essere tenute in considerazione all'atto dell'emanazione dei decreti delegati attuativi della presente legge. Non sto ad illustrarne il contenuto...

PRESIDENTE. Senatore Leonardi, siamo già cinque minuti oltre il termine.

LEONARDI, Concludo, signor Presidente.

Mi preme solo rilevare l'attenzione riservata al contenuto dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Non può entrare nei particolari.

LEONARDI. Signor Presidente, accolgo il suo invito. Avevo ancora pochissime cose da dire. Comunque, l'insieme di queste considerazioni largamente positive ci porta a dichiarare il nostro voto favorevole sul disegno di legge oggi al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista sul disegno di legge in esame. Dichiaro altresì che siamo favorevoli ad una accelerazione dell'approvazione dei diversi provvedimenti, in gran parte tuttora «in sosta» alla Camera dei deputati, concernenti la modernizzazione del sistema finanziario in relazione alle importanti scadenze ben note a tutti e alle esigenze di crescita della nostra economia, nonché ai pericoli eventuali di invasione e confusione in questi campi, come del resto si è visto in relazione a fenomeni ben noti verificatisi in tempi non lontani.

Concordiamo con quanto ha detto poco fa il senatore Andriani. Nel testo in esame non vi è alcuno stravolgimento sotto il profilo dell'impostazione, riferita essenzialmente alla modernizzazione e al rafforzamento del sistema del credito. Non si tratta dunque di un testo concernente le privatizzazioni. Si è voluto (giustamente, a nostro parere) affermare un principio di priorità in questo campo della mano pubblica per le ragioni che ho già avuto modo di illustrare ieri e su cui non intendo tornare. Tuttavia, si tratta di un aspetto politicamente per noi molto importante. Aggiungo che non crediamo che l'azionista,

quando vi è il controllo pubblico di una banca o di una impresa, si ritenga meno tutelato di quando vi è il controllo di gruppi finanziari di vario genere, magari spericolati. Ciò, caso mai, accresce per il risparmiatore i motivi per essere interessato a questo tipo di investimenti.

Per tutte queste considerazioni e in relazione all'ordine del giorno approvato, che chiarisce aspetti importanti ai fini delle norme delegate che il Governo dovrà emanare, il Gruppo socialista dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame (*Applausi dalla sinistra*).

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CAVAZZUTI. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo della Sinistra indipendente si asterrà dalla votazione sul provvedimento in esame, per le motivazioni da me espresse sia stamane che in sede di illustrazione degli emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra. Commenti dal centro*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sarò telegrafico come lo è stato il collega Cavazzuti.

La mia astensione sul provvedimento in esame trova ampie motivazioni nel dibattito e nelle conclusioni che poco fa il ministro Carli ha illustrato davanti al Senato.

Ritengo che questa legge, come al solito, sia una soluzione «all'italiana». Cosa voglio dire con questa affermazione? Che si tratta di un pasticcio poco chiaro e contraddittorio. In realtà, infatti, si dice di voler portare avanti il discorso della privatizzazione e dell'apertura ai mercati futuri e di voler cogliere, da parte dell'Italia, la sfida lanciata a livello europeo e mondiale. Al tempo stesso, però, si fanno le cose a metà. Si dice di privatizzare e poi si lasciano margini alle logiche spartitorie e alle logiche lottizzanti che hanno in questi anni portato praticamente il nostro sistema creditizio ad essere come una delle tante sedi in cui i partiti di governo, e non soltanto i partiti di governo, si sono divisi le poltrone e gli interessi.

Non si è voluto avere fino in fondo il coraggio di portare avanti questo provvedimento, quindi ne esce un piccolo mostriciattolo. È chiaro che con questo non voglio dire che sposare la logica della privatizzazione sia giusto; però le cose fatte a metà non servono a nessuno e questo è uno dei tanti provvedimenti fatti a metà per accontentare tutti, che però in realtà scontenta proprio quella logica alla quale il provvedimento voleva riferirsi.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, credo di dover precisare, anche per riguardo al signor Ministro, i motivi che questa mattina nel corso della discussione generale hanno indotto il nostro Gruppo ad esprimere contrarietà a questo provvedimento. Motivi particolari che trovano la loro rispondenza in sede politica nell'atteggiamento veramente strano che le forze politiche hanno assunto in questo momento in relazione a questo disegno di legge. Se si pensa che il maggior partito della sinistra voterà a favore del provvedimento, nonostante esso contenga un'ampia sfera di privatizzazione, se si pensa che la Sinistra indipendente, dopo una battaglia di critica, ritiene di astenersi, il nostro Gruppo ritiene invece di dover esprimere sul piano non tecnico, ma sul piano politico della questione, il proprio dissenso.

Ecco, signor Ministro, volevo precisare che tutta l'analisi che lei ha fatto in relazione ai problemi della concorrenza internazionale e ai problemi della necessità di adeguare il nostro sistema creditizio a nuove forme e a nuove possibilità di intervento ci lasciano perfettamente convinti e siamo pienamente disponibili a sottoscrivere la problematica che ella ha sollevato. Non siamo però d'accordo nel modo e nello strumento con cui si intende risolvere il problema. E non siamo soprattutto d'accordo - lo abbiamo detto stamattina - sulla completa spoliazione dei poteri del Parlamento rispetto ad una regolazione così importante quale quella del nuovo sistema bancario. Lei, signor Ministro, ha dato atto al Senato di una grande responsabilità, nel senso che non ha prodotto quelle modifiche al testo della Camera che avrebbero impedito una rapida applicazione della legge. Però lei stesso ha riconosciuto che esistono in questo provvedimento lacci e laccioli, impedimenti di varia natura, ma soprattutto, a nostro avviso, esso lascia impregiudicate situazioni vitali che andavano regolate per legge, e per legge approvata dal Parlamento, non per legge delegata. Quando la materia dell'*anti-trust* non viene regolata e viene stralciata; quando la materia della trasparenza bancaria e dei processi di nomina dei vertici bancari non viene trattata e viene accantonata; quando il problema del credito al consumo non viene trattato; quando tutta questa materia così importante viene delegata al Governo, questa è una rinuncia virtuale del Parlamento ad affrontare le problematiche direttamente. E la delega al Governo è una falsa delega perchè se il Governo fosse solo il ministro Carli, noi potremmo anche intendere questa delega avventata; ma siccome conosciamo la conflittualità all'interno della coalizione che sostiene il Governo, siamo sicuri che le leggi delegate saranno il frutto di pesantissimi compromessi. In una materia così delicata ed importante per la vita del paese non è possibile dare una delega in bianco.

Dal punto di vista tecnico la nostra posizione concorda con le valutazioni del Ministro e con l'esigenza di trasformare in modelli operativi rapidi gli istituti di credito; dal punto di vista politico non intendiamo con il nostro voto convalidare una delega al Governo che riteniamo impropria e comunque lesiva degli obblighi e dei doveri del Parlamento.

In questo senso e con questa chiave di lettura va inteso il voto contrario del nostro partito. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri senatori che chiedono di parlare per dichiarazione di voto.

Passiamo quindi alla votazione finale.

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 2217, nel suo complesso, nel quale la Commissione ha proposto l'assorbimento dei disegni di legge nn. 381 e 2179.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Andreatta, Andriani, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Battello, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Butini,

Cabras, Calvi, Cannata, Cappelli, Carli, Carta, Casadei Lucchi, Casoli, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covi, Coviello, Cutrera,

De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabrizi, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fioret, Fiori, Forte, Foschi, Franza,

Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacometti, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Imposimato, Innamorato,

Kessler,

Lama, Leonardi, Lipari, Lombardi, Lops, Lotti,

Mancino, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Mesoraca, Micolini, Mora, Moro, Murmura,

Natali, Nespolo, Nieddu,

Orlando,

Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinto, Poli, Pollini, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Rubner, Ruffino,

Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Signori, Spitella, Sposetti,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Toth, Triglia,

Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone,

Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

*Votano no i senatori:*

Filetti,  
Pozzo,  
Rastrelli,  
Sanesi, Signorelli,  
Visibelli.

*Si astengono i senatori:*

Arfè,  
Cavazzuti,  
Modugno,  
Nebbia,  
Ongaro Basaglia, Onorato,  
Pollice,  
Riva,  
Strik Lievers,  
Volponi.

*Sono in congedo i senatori:*

Alberti, Berlinguer, Bissi, Bo, Boffa, Bompiani, Busseti, Candioto, Carlotto, Cattanei, Citaristi, Coco, Coletta, Covatta, Cuminetti, D'Amelio, De Cinque, De Rosa, Donato, Dujany, Evangelisti, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Fogu, Gallo, Genovese, Leone, Malagodi, Manieri, Mazzola, Meoli, Mezzapesa, Montresori, Muratore, Nepi, Pasquino, Perugini, Pizzo, Pizzol, Pulli, Ranalli, Salvato, Santini, Sirtori, Vercesi, Visca, Zuffa.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Angeloni, Antoniazzi, Cappuzzo, Florino, Giugni, Iannone, Neri, Perricone, Ulianich.

### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 2217 nel suo complesso.

Senatori presenti .....	173
Senatori votanti .....	172
Maggioranza .....	87
Favorevoli .....	156
Contrari .....	6
Astenuti .....	10

**Il Senato approva.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 381 e 2179.

**Votazione finale dei disegni di legge:**

«Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato» (1016), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;

«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione e di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato» (1340), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897-bis)

*(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del testo unificato di disegni di legge nn. 1016, 1340 (capo I) e 1897-bis, che avverrà con votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Procediamo pertanto alla votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, nel testo accolto, in cui si intendono unificati i disegni di legge n. 1897-bis, n. 1016 e, limitatamente al capo I, n. 1340, poichè i capi II e III sono stati stralciati ieri e costituiscono il disegno di legge n. 1340-bis.

**Votazione nominale a scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE, Indico la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del testo unificato dei disegni di legge nn. 1897-bis, 1016 e 1340 (quest'ultimo limitatamente al capo I), nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo quindi la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,55).*

## Presidenza del vice presidente LAMA

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale, nel suo complesso, del disegno di legge sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, nel testo accolto, in cui si intendono unificati i disegni di legge n. 1897-*bis*, n. 1016 e, limitatamente al capo I, n. 1340 (i capi II e III sono stati stralciati ieri e costituiscono il disegno di legge n. 1340-*bis*).

### Votazione nominale a scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del testo unificato dei disegni di legge nn. 1897-*bis*, 1016 e 1340 (quest'ultimo limitatamente al capo I), nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio nuovamente la seduta alle ore 20, anche per sentire se il Presidente del Senato intende convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

*(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 20,05).*

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso che i nostri lavori proseguano nella serata con l'esame delle ratifiche degli accordi internazionali e con il voto finale del disegno di legge sul gratuito patrocinio.

La votazione finale dei disegni di legge relativi ai beni immobili e al gioco del lotto avrà luogo nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio, in apertura di seduta.

Il Senato sarà pertanto convocato per martedì 24, alle ore 17, per l'esame del disegno di legge sugli espropri. Passiamo ora alla discussione delle ratifiche, le cui relazioni sono state stampate e distribuite.

**Approvazione del disegno di legge:****«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (1956)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987».

Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:****«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2039)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza

in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989».

Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988» (2049)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988».

Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale ed il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della Convenzione stessa.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (2199) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per

l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988» (2201) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica fra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare in discussione generale ed il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato il 18 aprile 1988 ad Amman.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 5.500.000 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Votazione finale dei disegni di legge:**

**«Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**«Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio» (237), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori**

**Approvazione del disegno di legge n. 2097**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», già approvato dalla Camera dei deputati, con l'annesso disegno di legge: «Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio», di iniziativa dei senatori Macis, Battello, Greco, Salvato, Bochicchio Schelotto e Imposimato.

Il disegno di legge n. 2097 è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente e in esso risulta assorbito il disegno di legge n. 237.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo, avendo nelle precedenti sedute alla Camera e in Commissione giustizia al Senato espresso la sua valutazione e la sua posizione, non ha da aggiungere molto in sede di votazione finale. Rispondo solo alle critiche di coloro i quali hanno ritenuto troppo restrittivo il provvedimento e anzi hanno fatto qualche rilievo di possibile incostituzionalità relativamente all'articolo 1. Il Governo ricorda che dichiaratamente questa è una normativa transitoria resa necessaria e indispensabile dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e quindi necessitata dall'urgenza di fornire almeno in questa sede tutela e difesa ai non abbienti.

È evidente che anche attraverso la sperimentazione di prima applicazione di questo provvedimento potremo avere tutti gli elementi utili per impostare quella che dovrà essere la normativa a regime e organica di tutela della difesa in tutte le sedi e quindi anche nella sede civile.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del provvedimento, i limiti di ammissibilità previsti, le norme di copertura, il Governo ritiene che siano accettabili e debbano essere considerati sufficienti. Le valutazioni circa l'incidenza della spesa sono state fatte con notevole prudenza e sicuramente la copertura finanziaria sarà sufficiente quanto meno nelle prime esperienze attuative. In caso contrario evidentemente saremo nelle condizioni di provvedere per correggere le disposizioni finanziarie in relazione al primo andamento applicativo di questa legge.

In conclusione, il Governo invita il Senato ad approvare definitivamente il provvedimento e raccoglie la lamentela espressa in sede di Conferenza dei Capigruppo dal Presidente della Commissione giustizia.

Forse l'approvazione di un provvedimento così importante avrebbe meritato un altro momento e un'altra cornice. Si tratta di una legge significativa che porta a un grado ulteriore di civiltà nel settore dell'amministrazione della giustizia e che quindi avrebbe meritato una maggiore solennità nel momento in cui il Senato passa alla sua definitiva approvazione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

#### Art. 1.

##### (Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente,

imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, semprechè le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.

4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3.

6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

- a) sono riuniti a procedimenti per delitti;
- b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorchè non riuniti.

9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

## Art. 2.

### *(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2,

del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza è presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

#### Art. 3.

##### *(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

#### Art. 4.

##### *(Effetti dell'ammissione al patrocinio)*

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel

processo nonchè delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonchè delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.

2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

#### Art. 5.

##### *(Contenuto dell'istanza)*

1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. All'istanza devono inoltre essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:

1) il numero del codice fiscale;

2) il reddito di lavoro;

3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;

4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.

4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

#### Art. 6.

*(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la

stessa è presentata in udienza, il giudice precedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice precedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono

proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 7.

*(Indagini preliminari)*

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.

Art. 8.

*(Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio)*

1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

Art. 9.

*(Nomina del difensore)*

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Art. 10.

*(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*

1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissio-

ne al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### Art. 11.

*(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione)*

1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

#### Art. 12.

*(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico)*

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.

### Art. 13.

*(Divieto di percepire compensi o rimborsi)*

1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. Ogni patto contrario è nullo.

### Art. 14.

*(Pagamento delle spese in favore dello Stato)*

1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di

imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.

#### Art. 15.

##### *(Ammissione al patrocinio in altri casi)*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, semprechè l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

#### Art. 16.

##### *(Disposizione transitoria)*

1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

#### Art. 17.

##### *(Norme regolamentari)*

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.

## Art. 18.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

## Art. 19.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Gratuito patrocinio».

## Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, *illo tempore*, nel remotissimo mese di marzo del 1971, in quest'Aula, in nome e per conto della mia parte politica e parlamentare, ebbi occasione di prendere la parola su un testo legislativo varato dalla Commissione giustizia riflettente il patrocinio statale per i non abbienti, allora profondamente modificativo, nella forma e nel contenuto, rispetto a un disegno di legge governativo e ad altra assorbita iniziativa parlamentare sulla materia.

Pur con non poche critiche, censure e riserve quasi *pietatis causa* o meglio *necessitatis causa* l'Assemblea di Palazzo Madama, anche con l'adesione sofferta del mio Gruppo, licenziò positivamente la normativa posta al suo esame auspicando, peraltro, sollecite ed ulteriori disposizioni integrative regolamentari, indispensabili per una idonea attuazione del principio dettato dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione, per i quali ai non abbienti devono essere assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, nel quadro della pari

dignità sociale, dell'eguaglianza davanti alla legge assicurata a tutti i cittadini e del compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L'elaborato si disperse tra gli anfratti di Montecitorio e non divenne legge. Nella successiva legislatura, a generale richiesta, la recita venne ripetuta. Ripresi la parola sul tema nel mese di maggio 1973. Il Senato della Repubblica rielaborò e riapprovò altro testo di legge, ma anche quella volta la legge rimase in incubazione, *in fieri*, ragione precipua ed assorbente del duplice insuccesso la mancanza dell'occorrente idoneo supporto finanziario. Dopo di che sono subentrati il silenzio, il *forfait*, l'abbandono di qualsiasi iniziativa nel corso di quattro legislature!

L'inerzia e il torpore del Governo e del Parlamento in *subiecta materia* sono stati e sono veramente riprovevoli. Tutto è rimasto fermo e immutato per lustri e lustri e non sono minimamente serviti da propulsori e, tanto meno, da acceleratori i rimbrotti ed i richiami della Corte costituzionale che con sue reiterate sentenze, dal 1964 al 1983, ha sottolineato l'inadeguatezza della normativa sul gratuito patrocinio, così come tuttora disciplinata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, ai principi dei citati articoli 3 e 24 della Carta fondamentale ed ha formulato l'auspicio di una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti.

Parimenti vani ed inascoltati sono rimasti per lunghissimo tempo gli ammonimenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con sentenza del 9 ottobre 1979, ha sancito che la mancanza di un efficace sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti costituisce violazione del precetto previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che assicura a chiunque il ricorso al giudice per la tutela dei propri interessi e diritti; quella stessa Corte che, richiamandosi a tale deliberazione, con successiva sentenza del 13 maggio 1980, ha condannato l'Italia per le carenze del suo sistema di assistenza giudiziaria e legale ai non abbienti, la quale deve consistere nella protezione di diritti concreti ed effettivi e non teorici o illusori.

Finalmente ora, all'atto in cui è prossima la maturazione del termine ventennale *ad praescrivendum* per il disuso del vecchio gratuito patrocinio e per l'oblio del sostitutivo ed innovativo patrocinio statale per i non abbienti, il Senato della Repubblica - come purtroppo frequentemente è accaduto e accade a causa dell'accidentato e lento *iter* formativo delle leggi - è oggi costretto ad elargire il suo *placet* a scatola chiusa e senza emendamento alcuno ad un elaborato di per sè riduttivo, carente, gravemente imperfetto e per vari aspetti viziato da incostituzionalità, sotto la spinta dell'urgenza correlata alle esigenze inerenti all'applicazione del nuovo codice di procedura penale, già venuto alla luce da quasi nove mesi.

Ciò puntualizzato, è da osservare che certamente presupposto del nuovo processo penale è l'assicurazione dell'attuazione del principio costituzionale volto a garantire la difesa ai non abbienti.

Una delle direttive della legge delega sanciva, infatti, quale struttura portante del nuovo rito, la partecipazione dell'accusa e della difesa su

basi di parità in ogni stato e grado del procedimento, sicchè è indubbio che il patrocinio per i non abbienti costituisce addirittura una condizione del procedimento medesimo e della sua efficienza.

Coevamente la problematica che ne consegue non può prescindere, sul piano della concretezza e della sistematicità, dall'attuazione di un'altra importante direttiva della legge delega, e cioè di quella statuente l'adeguamento dell'istituto del patrocinio per i non abbienti a criteri che ne garantiscano l'effettività.

Illuminante è in merito, e rimane di viva attualità, il monito espresso nel 1978 dalla Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale in occasione della legge delega del 1974 che testualmente affermava: «Le direttive della delega e le conseguenti norme che esaltano il ruolo della difesa nel nuovo processo sarebbero in larga parte vanificate se il codice entrasse in vigore senza che sia funzionante il patrocinio dei non abbienti. Le discussioni parlamentari ed i dibattiti degli studiosi e degli operatori giudiziari hanno sempre indicato in tale istituto un caposaldo del nuovo processo, addirittura una condizione della sua efficienza. In effetti il nuovo processo è caratterizzato fin dal suo inizio dall'effettivo contraddittorio delle parti; esige perciò la presenza del difensore già dal suo primo momento e addirittura nelle più importanti sue fasi preliminari. Se l'esercizio di tale diritto potessero permettersi soltanto gli abbienti, il nuovo processo finirebbe per assumere una connotazione classista incompatibile con le regole di civiltà e di democrazia che lo hanno ispirato».

La struttura del nuovo rito, così come articolata nel codice di procedura penale Vassalli, conferma la validità e l'attualità delle argomentazioni testè riportate. Purtroppo l'attuale nuovo codice è entrato in vigore senza la legge sul patrocinio per i non abbienti. Si vuole ora porre tardivo riparo alla gravissima omissione con la normativa che ci accingiamo a licenziare stasera sotto l'assillo di motivi di urgenza e, vorrei dire, di eccezionale urgenza e sulla base delle modestissime disponibilità del bilancio statale.

A differenza di precedenti iniziative legislative, non siamo chiamati a varare - come sarebbe necessario e non più dilazionabile - un testo accogliente la necessità della generale riforma dell'attuale sistema del gratuito patrocinio, bensì ad apporre lo spolverino su un testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che è enucleato in termini estremamente compressi e riduttivi, ancorato esclusivamente alle incombenti ed opprimenti difficoltà derivanti dall'incepato rodaggio del nuovo codice processuale penale.

Il testo in votazione, infatti, vuole assicurare il patrocinio a spese dello Stato soltanto nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria, nonchè nei procedimenti civili limitatamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempre che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

Si tratta di una legge di ordine transitorio e contingente, atteso che le disposizioni di essa sono applicabili fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

La riduttività e la limitatezza della legge che stiamo per varare, però, come da più parti politiche è stato responsabilmente e con viva preoccupazione rilevato in sede di esame davanti la nostra Commissione giustizia, presenta e comunque lascia fondatamente temere vizi di illegittimità costituzionale, considerato che per effetto di essa viene a concretizzarsi una evidente disparità di trattamento tra chi è parte in giudizio penale e chi è attore o convenuto in una causa civile; tali vizi non sono certamente superabili sotto il riflesso del carattere temporaneo della normativa. Gli ambiti del processo penale e di quello civile coinvolti dal patrocinio avrebbero meritato quanto meno una indispensabile e responsabile rimeditazione, nè la illegittimità costituzionale può essere giustificata e caducata da ragioni correlate alle esigue disponibilità di bilancio.

A prescindere che per nessun motivo possano essere coartati i diritti del cittadino e che lo Stato è tenuto a rispettarli e farli rispettare, è da rilevare - scusatemi il rilievo polemico - che se per le infrastrutture occorse per i campionati mondiali di calcio testè conclusi con esito amaro l'erario si è gravato l'onere di destinare e spendere in breve volgere di tempo circa 10.000 miliardi, non dovrebbero sussistere barriere insormontabili per l'attuazione di due precetti costituzionali di assoluta rilevanza per i quali, invece, si stanziavano per il primo anno appena 75 miliardi e successivamente la pur sempre esigua somma annuale di lire 180 miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, i suoi dieci minuti sono trascorsi.

FILETTI. Siamo in sede redigente, signor Presidente, la prego di concedermi qualche minuto in più.

PRESIDENTE. Sì, senatore Filetti: qualche minuto, ma con discrezione, la prego.

FILETTI. Sì, signor Presidente. La ringrazio.

Nel merito, il testo legislativo presenta certamente apprezzabili motivi, tra i quali evidenziamo il superamento della logica assistenzialistica e l'essere stata scartata la creazione della cosiddetta «avvocatura della Repubblica», così come era stata proposta sin dal 1949, mentre saggiamente si propone che la difesa dei non abbienti sia affidata a tutti gli avvocati ed a tutti i procuratori liberi professionisti senza alcuna limitazione e con facoltà di scelta a favore di chi ha l'esigenza ed il diritto di ricorrere al patrocinio statale per i non abbienti.

Gravi carenze e palesi difetti, tuttavia, inondano il testo; mi limito a richiamarli e mi rimetto a quanto al riguardo ebbi a rilevare davanti alla Commissione giustizia.

Vengo alla conclusione per dire che tutti i predetti rilievi fortemente critici e negativi, unitamente ad altri che si omettono di sottolineare partitamente per la penuria del tempo che celermente corre, dovrebbero indurre il mio Gruppo a negare favore al testo di legge in votazione. Ma tale determinazione non ci sembra conferente, perchè riteniamo prevalente ed irrinunciabile l'immediata introduzione, nel nostro sistema legislativo, dell'istituto del patrocinio statale per i non abbienti. Pertanto,

pur di fronte ai denunciati vizi, difetti, carenze ed anche abnormi errori ed omissioni, doverosamente e responsabilmente la mia parte politica e parlamentare esprime sofferto voto favorevole per un elaborato legislativo estremamente minimizzante e, speriamo, non illusorio nè elusivo nella pratica e negli effetti.

Grazie, e particolarmente grazie al signor Presidente (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione - secondo cui «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» - nonostante il provvedimento in esame, attenderà ancora di essere integralmente attuato dopo che ripetutamente la Corte costituzionale, con sentenze ammonitrici, ha da tempo segnalato al legislatore l'insufficienza per più versi della normativa contenuta nel regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3282, a realizzare il diritto di difesa del cittadino non abbiente.

Se la Corte ha pietosamente evitato una sentenza di accoglimento, lo ha fatto solo per impedire che venisse meno anche quel minimo presidio garantistico rappresentato dalla legge del 1923. Il vuoto viene adesso colmato solo parzialmente, dal momento che la legge in esame è dichiaratamente limitata ai procedimenti penali anche davanti ai giudici militari ed ai procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno e di restituzioni derivanti da reato. E non ricomprende neppure tutti i procedimenti penali, perchè esclude quelli concernenti contravvenzioni, per quali non si vede per vero la ragione della loro totale esclusione.

Il legislatore interviene, dunque, dimenticando l'intero processo civile, nel quale vi sono settori non meno bisognosi di intervento urgente, - basta menzionare il diritto di famiglia o quello delle locazioni urbane - dando luogo in tal modo, a mio avviso, ad una ulteriore preoccupazione, proprio sotto il profilo della correttezza costituzionale. È fuori dubbio, infatti, che viene a crearsi una stridente disparità di trattamento tra il processo penale ed il processo civile e, nell'ambito dello stesso processo penale, tra processo per reati contravvenzionali e per delitti, alla quale non possono opporsi nè ragioni di carattere temporale (la concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ragione questa palesemente insufficiente dal punto di vista logico e giuridico) nè ragioni finanziarie che, come è chiaro, non possono giustificare forme di compressione dei diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti.

Questa considerazione di fondo viene svolta da un Gruppo che pure voterà a favore del disegno di legge, e vale quale stimolo al Governo per rendere davvero temporanea e transitoria questa disciplina, nella prospettiva di una legge organica che assicuri la difesa non solo giudiziale ma pure pregiudiziale e stragiudiziale dei non abbienti, secondo il dettato della norma dell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, che va letto in combinazione con

l'articolo 3, secondo comma, che sancisce il principio di eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.

Riguardo al sistema che la legge adotta, il Gruppo socialista esprime una perplessità di fondo, che è attenuata soltanto dal carattere parziale dell'intervento legislativo perchè, ancora una volta, non si sceglie una forma di assistenza giudiziaria istituzionalizzata, con la creazione di uffici giudiziari per i non abbienti e si resta nell'ambito della concezione tradizionale del *munus onorificum*, che onorifico non è più, una volta che la legge prevede la corresponsione di compensi adeguati alle tariffe professionali e, con una norma, a nostro avviso, molto avanzata, dà la possibilità al cittadino di scegliere lui il difensore.

Tuttavia, piacerebbe di più che una volta per tutte si risolvesse questo problema nell'ambito della concezione anglosassone della costituzione di uffici giudiziari, non foss'altro che per una considerazione: l'assistenza ai non abbienti non deve essere limitata soltanto all'assistenza nel giudizio, ma deve essere soprattutto assistenza per evitare il giudizio, per prevenire il giudizio. E, a nostro avviso, questo tipo di assistenza può essere svolto soltanto se si istituzionalizza il servizio dell'assistenza giudiziaria per i non abbienti.

Vi sono anche dei limiti tecnici della norma - ed io condivido le riflessioni che sono state fatte in Aula poco fa, secondo le quali questo ramo del Parlamento, per agevolare l'immediata entrata in vigore della legge, ha rinunciato sostanzialmente ad una propria attività di intervento sul testo licenziato dalla Camera dei deputati - che sarà cura del Governo rimeditare adeguatamente in un prossimo futuro, nell'occasione della elaborazione della legge organica. Si configura infatti un procedimento troppo macchinoso, che prevede l'esibizione di molti atti e di molti documenti da parte di chi si assume essere non abbiente e che quindi non è in condizione di poter preconfezionare tutto il materiale necessario per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio. Si registra poi una limitatezza dell'intervento: ad esempio, in materia di istruttoria, si è lamentato giustamente che si parli solo di perizie e non si parli delle investigazioni, alle quali il nuovo codice di procedura penale guarda con grande interesse, giustamente.

Vi sono dunque luci ed ombre in questa legge. Ma quello che premeva qui testimoniare da parte del mio Gruppo politico è il fatto che noi consideriamo questo intervento legislativo come una prima tappa verso una legislazione ordinaria in materia di assistenza giudiziaria che è dovuta dal legislatore ordinario in base ad un precetto costituzionale dichiaratamente obbligatorio e tale ritenuto dalla Corte costituzionale, dovuta, cioè come dice l'articolo 24, terzo comma della Costituzione, ai non abbienti davanti ad ogni giurisdizione. Ecco dov'è il limite della legge e dov'è la nostra forte perplessità. (*Applausi dalla sinistra*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ONORATO. Signor Presidente, colleghi, sappiamo tutti che la legge del 1923 sul patrocinio per i non abbienti aveva ormai da tempo dichiarato fallimento, basti pensare all'utilizzazione sempre decrescente

che dell'istituto è stata fatta. Gli ultimi dati relativi al 1979 parlano di uno 0,20 per cento di domande presentate per i processi civili rispetto ai processi pendenti e di uno 0,16 per cento di domande ammesse rispetto ai processi in carico. Se si va poi al secondo grado della procedura civile, si ha addirittura la percentuale irrisoria dello 0,06 per cento dei procedimenti civili di secondo grado per le domande presentate e quella dello 0,05 per cento per le domande ammesse rispetto ai procedimenti in carico.

Non credo che queste ridicole utilizzazioni o sottoutilizzazioni dell'istituto del gratuito patrocinio dipendano dal fatto che è diminuita nella civiltà del benessere l'area della povertà rispetto al costo del processo, bensì, probabilmente, dal fatto (e i sociologi che hanno studiato il problema ce lo dicono) che gioca sempre più pesantemente l'impraticabilità burocratica dell'istituto.

Ebbene, davanti a questa situazione, che aveva fatto gridare allo scandalo tutta la dottrina, tutta la coscienza civica, tutto lo spirito pubblico del paese, dopo che la Corte costituzionale aveva riconosciuto con varie sentenze l'inadeguatezza della legislazione vigente in rapporto al principio di cui all'articolo 24 della Costituzione, testè richiamato, e aveva salvato solo per una considerazione di opportunità la stessa legge, proprio per non sopprimere quel poco che essa introduceva, dopo che la Corte europea nel 1980 aveva condannato l'Italia per la carenza del suo sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti, dopo che in due risoluzioni del Consiglio d'Europa del 1978 e del 1981 si era raccomandato a tutti gli Stati membri di assumersi l'onore della assistenza giudiziaria extragiudiziale per i non abbienti, dopo che il rito accusatorio introdotto recentemente in Italia proprio perchè introduceva un processo cosiddetto di parti rendeva più urgente la realizzazione dell'effettività per i non abbienti del diritto alla giustizia sancito dall'articolo 24 della Costituzione, la montagna ha partorito un topolino. Dopo tutto questo, la montagna delle urgenze, degli stimoli, delle critiche ha partorito, come ripeto, un topolino. Non credo si possa arrivare ad una conclusione diversa. Infatti, anche coloro che mi hanno preceduto accettano in realtà questo topolino dopo aver però coltivato, per così dire, tutte le montagne di critiche che invece vi sono dietro.

Perchè ha partorito un topolino? Perchè - sì, è vero - per la prima volta rispetto alla legge del 1923 il patrocinio per i non abbienti non è più a carico dei difensori secondo una concezione veteroliberalista, ma a carico dello Stato. È l'unico aspetto positivo. Ma poi? Poi, l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato viene ad essere addirittura ridotto e reso regressivo rispetto alla normativa del 1923, che estendeva l'ambito dell'applicazione a tutte le giurisdizioni, salvo alcune cause civili. Invece, si prevede ora per questo istituto un ambito di applicazione limitato (come è stato ricordato) ai processi penali, salvo le contravvenzioni, che possono essere importantissime e dare luogo a processi gravosi e costosi; l'ambito di applicazione viene esteso anche ai processi civili per risarcimento o restituzione di danni da reato. Nulla, invece, per le locazioni di immobili urbani e per le cause di famiglia, che accanto ad altre sono i tipi di processi per cui il ricorso al gratuito patrocinio di cui alla legge vigente era più frequente. Inoltre, anche per quanto riguarda i gradi del giudizio per cui è applicabile

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legge prevede che tale ammissione si estenda a tutti i gradi del giudizio solo se la parte è totalmente vittoriosa.

A me pare che qui si annidi un giudizio di incostituzionalità. Pensate che la legge del 1923 prevedeva l'applicazione per tutti i gradi del giudizio, ma - aggiungeva - se la parte soccombente deve essere riammessa, il che è un sistema più garantistico di quello previsto dalla legge che andate ad approvare. Però, per quanto riguarda l'ambito di applicazione non si prevede nulla di quello che richiedeva il Consiglio d'Europa; non si prevede assistenza per le consulenze extragiudiziali e pregiudiziali e non si prevede nulla per quanto riguarda, nell'ambito del processo penale, le investigazioni preliminari.

Mi sia consentito, prima di finire, fare qualche annotazione relativa ai requisiti di ammissione a questo patrocinio a spese dello Stato. Certo, non c'è più lo stato di povertà, come requisito economico dell'ammissione, ma già intanto ricordiamo che lo stato di povertà era un concetto elastico, flessibile, perchè era definito come incapacità di sopportare il costo del processo. Quindi un concetto relazionato al costo del processo. Noi abbiamo introdotto il requisito del reddito (10 milioni) che è quantitativamente insufficiente, ma oltretutto è un requisito rigido, non flessibile, non rapportato al costo del processo. E noi ci precludiamo quindi la possibilità di dare l'assistenza giudiziale in relazione al costo variabilissimo del processo. Per chi ha 11 milioni di reddito il costo di un processo può essere addirittura insostenibile, ma questi è del tutto escluso dal patrocinio a spese dello Stato e quindi gli è precluso il diritto di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'altro requisito del *fumus boni juris*, la legge del 1923 parlava di probabile esito favorevole della causa come requisito presupposto per l'ammissione al gratuito patrocinio. Oggi noi - per fortuna - parliamo di non manifesta infondatezza che è già qualcosa di più. Però io credo che anche qui, se andiamo ad approfondire, si annidi un vizio di incostituzionalità, perchè non credo che appunto il diritto alla tutela giudiziale di cui all'articolo 24 sia condizionabile da questa previa delibazione. La delibazione avviene nel giudizio, con la ripartizione delle spese a seconda della soccombenza. E da questo punto di vista consentitemi di dire una cosa relativa alla competenza a decidere. Qui c'è stato un passo avanti perchè, per la legge vigente, la competenza a decidere per i processi civili era di una commissione mista di natura amministrativa ed era intollerabile che l'azionabilità dei diritti in sede processuale fosse condizionata effettivamente a questa valutazione amministrativa. Qui, per fortuna, la valutazione è fatta dal giudice di merito, perchè è lui che valuta. Valuta però che cosa? Valuta e accerta se ricorrono le condizioni di reddito. Ma qui, a mio avviso, c'è una lacuna nella legge, perchè non richiama quel requisito della non manifesta infondatezza. Mettendomi dal punto di vista del legislatore, credo che uno dei requisiti che sono richiesti sostanzialmente dalla legge poi non sono demandati all'accertamento del giudice di merito.

Finisco perchè credo che queste analitiche critiche al provvedimento che si vuole varare giustifichino ampiamente il voto negativo che la Sinistra indipendente si accinge a dire. La Sinistra indipendente non

può accettare, davanti a questa montagna di esigenze che ho richiamato prima, questo topolino che partorisce il nostro processo legislativo. E non lo può giustificare neanche alla luce di quel carattere transitorio e settoriale che è stato richiamato dal relatore e da altri colleghi. Questo carattere transitorio e settoriale non può attenuare il nostro giudizio negativo, soprattutto se pensiamo che poi in Italia niente è più definitivo del transitorio nè, tanto meno, può giustificare un apprezzamento men che negativo la considerazione dei limiti finanziari.

In proposito debbo ripetere una banalità: noi in Italia troviamo risorse per tutto, come ad esempio per i mondiali; facciamo sprechi per tutto. Sprechiamo i finanziamenti CEE perchè non riusciamo a mettere a punto burocraticamente i progetti da essa finanziati.

Sprechiamo, sprechiamo e sprechiamo. È possibile che non riusciamo a trovare risorse finanziarie per attuare quel minimo Stato sociale che è richiesto in modo vincolante dall'articolo 24 della Costituzione? Credo che questo provvedimento, pur essendo transitorio, non resisterà molto al vaglio di costituzionalità e proprio per questa ragione noi, con tranquilla coscienza e senza alcuna demagogia, voteremo contro tale disegno di legge.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, l'atmosfera di quest'Aula garantisce il fatto che non vi siano immotivati trionfalismi su una riforma che, per il suo titolo, avrebbe meritato sicuramente una grande partecipazione al dibattito e anche la possibilità di modificare il testo laddove questo si fosse rivelato, come è emerso già nella discussione in Commissione, non solo inadeguato, ma addirittura a rischio, ai fini di una pronuncia di incostituzionalità. E solo il fatto che ci sia la rete di protezione della transitorietà della norma che andiamo ad approvare, cioè la possibilità che questo disegno di legge sia solo l'anticipazione di una definizione normativa finale, ci fa pensare che esso non ricadrà sotto i rigori della Corte costituzionale.

Eppure abbiamo dovuto constatare anche le critiche di chi si sente obbligato a votare a favore del provvedimento in esame. Probabilmente queste persone si sentono obbligate ad approvarlo perchè vengono sottolineate le pretese urgenze e poi perchè il ministro della giustizia Vassalli in questo modo porta a casa un risultato atteso da decenni e decenni; si potrà dire quindi che il provvedimento sul gratuito patrocinio è stato approvato dal Parlamento, ma nessuno di noi può esserne soddisfatto.

La perplessità è grande. Si è cominciato a definire questo un provvedimento per i non abbienti, non usando più il termine «poveri». Signor Presidente, la cifra di otto milioni annui di reddito vuol dire 650.000 lire al mese: una persona che ha un tale reddito può essere con un eufemismo definita non abbiente, ma è proprio povera. Così, abbiamo chiamato custodia cautelare la carcerazione preventiva e chi guadagna 650.000 lire al mese non è più definito povero, ma non abbiente. La verità è che non possiamo fare il gioco del dizionario della

lingua italiana perchè dobbiamo ricoprire un ruolo responsabile. Il fatto stesso che esista un Parlamento che accetta condizioni di vita e di emarginazione così pesanti, nobilitandole tranquillamente sotto la dizione di non abbienti, già solo questo deve farci chiedere in che paese viviamo, un paese in cui si tengono alcuni cittadini in condizioni di nuova povertà, inaccettabili dal momento che vi sono anche ricchezze offensive! E poi concediamo il gratuito patrocinio!

A parte che lo concediamo con dovizia di burocrazia, ritengo che una persona, in queste condizioni incivili, non sarà neppure in grado di ottemperare alle richieste che gli vengono rivolte. Gli si chiede di fare talmente tante domande, certificati, autocertificazioni, documenti e bolli che credo che una persona con un reddito di 650.000 lire al mese non sia in grado di assolvere a queste richieste. Il senatore Onorato ricordava anche la norma del 1923 che prevede delle percentuali dello 0,16 e dello 0,20.

C'è una ragione di più per cui siamo preoccupati per il modo di legiferare. È già stato ricordato che il problema non è tanto quello del livello del reddito ma del costo del processo. Anche una persona che non si trovi in quelle condizioni disumane ma abbia uno stipendio medio può non essere in grado di affrontare le spese di un processo costoso e quindi può non trovarsi nella possibilità di avere la difesa a cui ha diritto. Probabilmente anche chi guadagna 1.500.000 lire al mese si può trovare nell'impossibilità di difendersi. Si è rifiutata anche la possibilità della compartecipazione alle spese, ed inoltre si è stabilito che l'avvocato deve essere scelto nella sede della circoscrizione della corte d'appello per limitare e costringere il tutto ad una dimensione ristretta.

Inoltre, abbiamo avuto dei *maxi* processi costosi anche solo per richiedere i documenti, le fotocopie degli atti. Tutto questo incide in misura ben diversa da quella prevista con il provvedimento al nostro esame. La soglia di reddito doveva essere immaginata in maniera diversa in relazione alla complessità del processo e non alla condizione soggettiva di povertà del cittadino.

Allora, cosa c'è di positivo in questa legge che andiamo ad approvare? In qualche misura viene recuperato il diritto alla difesa che in questi anni molto spesso è stato colpito, negato e vituperato. Non per nulla in questi anni sono rinate le camere penali ed è nato il movimento degli avvocati, proprio perchè il diritto alla difesa veniva coartato e negato anche dalle leggi che abbiamo esaminato e approvato in questi anni, leggi di limitazione in corso del processo. Ecco il segnale positivo, un recupero della difesa anche in relazione ai diritti costituzionali.

Il tempo a mia disposizione credo che sia quasi esaurito. Vorrei solo dire qualcosa sulla disparità tra processo penale e processo civile. Certo le 650.000 lire diventeranno 800.000 o 900.000 al mese. Tuttavia, signor Presidente, escludere le cause civili vuol dire escludere gli sfratti, colpire probabilmente degli anziani che anche sfrattati non potranno usufruire di questa difesa.

Ritengo, quindi, che questa normativa produrrà ingiustizie anche profonde ed è per questo motivo che con dispiacere - devo dire - a nome del Gruppo federalista europeo ecologista annuncio il nostro voto contrario. Come dicevo, lo faccio con dispiacere perchè per anni

abbiamo insistentemente chiesto di inserire nella legge finanziaria la voce «Gratuito patrocinio»; abbiamo insistito per anni ed ora ci sentiamo dire che manca la copertura. Per gli stadi, però, la copertura c'è stata, fisica e finanziaria, per il gratuito patrocinio, invece, è talmente limitata che abbiamo un provvedimento che vale per il titolo ma non per il contenuto.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che tra poco l'Aula credo approverà se ci sarà una maggioranza...

CORLEONE. Si fa per dire l'Aula.

BATTELLO. ... giunge all'approvazione parlamentare con grave ritardo e con un grande limite di settorialità, di parzialità. Giunge con grave ritardo perchè il punto di riferimento non era il nuovo processo penale entrato in vigore un anno fa, ma la Costituzione della Repubblica quale è stata citata anche dai colleghi della maggioranza, che imponeva la normativizzazione di mezzi necessari per assicurare ai non abbienti, cittadini e stranieri, tutti, di poter agire e difendersi davanti a qualsiasi giurisdizione. Se abbiamo presente questo riferimento del 1948 è evidente che giunti nel 1990 ci troviamo in enorme, ingiustificabile, ritardo.

Il collega Filetti ha ricordato che già nel 1971 il Senato aveva approvato un disegno di legge che poi, per varie vicende parlamentari, non aveva trovato sbocco legislativo. Quindi, da questo punto di vista, non ci sentiamo di accettare la formulazione dell'onorevole Sottosegretario là dove dice che si tratta di un disegno di legge che costituisce un ponte verso una disciplina più generale che dovremo apprestare. Dopo tanti anni era necessaria, era possibile, una disciplina generale che è mancata e questa è la prima censura forte che facciamo a questo disegno di legge; il quale è anche un disegno di legge parziale, non solo perchè dichiaratamente, nel settimo comma dell'articolo 1, afferma la sua transitorietà, ma anche perchè limita i propri effetti ad un particolare settore, e non lo copre integralmente (restano fuori le contravvenzioni), dell'attività giurisdizionale, cioè quello penale. Restano fuori i settori della giustizia civile (tranne il risarcimento del reato) e della giustizia amministrativa, ma su questo già ci siamo soffermati e nulla c'è da aggiungere.

La domanda che occorre porsi è la seguente, e su questo aspetto insisterò avviandomi a concludere: perchè dopo tanti anni siamo a questo punto? È evidente che nella misura in cui è mancata la consapevolezza di innovare nell'ordinamento a questo proposito - patrocinio a carico dello Stato per i non abbienti - in questa stessa misura il Ministro della giustizia non ha avuto la forza (ma la responsabilità è collegiale dell'intero Governo e più in là dell'intera maggioranza), che pur si è avuta in altre circostanze, di trovare adeguata la copertura finanziaria.

Ora, se consideriamo l'*iter* tormentatissimo di questo disegno di legge ci accorgiamo che il limite, la palla di piombo, era ed è costituito dal difetto di copertura finanziaria, inammissibile in un bilancio delle dimensioni del bilancio dello Stato; inammissibile perchè quando si è voluto si è trovata copertura anche per interventi in altri settori di gran lunga meno rilevanti da un punto di vista civile e sociale. Questo disegno di legge ha incominciato il suo *iter* alla Camera quando ancora non c'era un disegno di legge del Governo; l'*iter* è iniziato alla Camera il 14 giugno del 1988, in Commissione, e appena il luglio successivo il Governo ha presentato un disegno di legge, in cui si prevedeva un tetto di poco più di 5 milioni per poter accedere al patrocinio a carico dello Stato: 5 milioni annui che sono diventati con enormi fatiche 8 milioni per il 1990 e 10 milioni dal 1991 in avanti, grazie soltanto agli sforzi delle opposizioni le quali hanno imposto in qualche modo, a costo di allungare l'*iter* del disegno di legge, il reperimento o il rastrellamento di ciò che era possibile rastrellare nel bilancio e nella legge finanziaria.

Oggi noi abbiamo un tetto di 10 milioni il quale (lo ha già detto il collega Corleone, ma era evidente) non copre settori significativi dell'intervento giurisdizionale.

Se noi andiamo a considerare - per il modo in cui si possono considerare - anche le statistiche che riguardano la distribuzione del reddito nel nostro paese, ci accorgiamo che con un reddito annuo di 10 milioni, che può diventare di 12 milioni quando nella famiglia c'è un coniuge o un figlio a carico, si coprono settori percentualmente bassissimi della popolazione italiana. Ho qui di fronte a me una brevissima statistica la quale ci dice, per esempio, che su 100 individui per quanto riguarda un reddito fino a 10 milioni, le femmine costituiscono il 15,8, più 33,2; i maschi costituiscono il 3,1, più 12,9; e che il 32 per cento circa della popolazione italiana ha un reddito fino a 10 milioni di lire.

Se noi consideriamo altre statistiche relative alla popolazione che più delinque, questa è costituita percentualmente in misura maggiore da maschi rispetto alle femmine e da una popolazione con un'età inferiore ai 65 anni. Orbene, considerando che nelle tabelle fino a 10 milioni l'assoluta prevalenza è data dalla popolazione femminile e, all'interno di queste percentuali, la assoluta prevalenza, al limite del 42,5 più 13,5, è data da popolazione con un'età superiore ai 65 anni, noi ci accorgiamo, dati alla mano, anche scontando il tasso di inflazione da allora ad oggi, che questa legge non troverà in pratica applicazione. Rimarrà un titolo (lo ha detto bene il collega Corleone) privo di contenuto.

Ora, di fronte a questa situazione, qual è l'atteggiamento che deve avere una consapevole forza di opposizione? Prendere atto, sì, che dopo tanti anni, perlomeno nell'ordinamento è entrata una legge la quale sostituisce al gratuito patrocinio, il patrocinio a carico dello Stato per i non abbienti; ma, detto questo, esprimere un giudizio fortemente negativo contro una legge la quale rischia di restare inapplicata, rischia di seminare illusioni, rischia di determinare una situazione di *boomerang* a carico dell'attività giurisdizionale e a carico di coloro i quali, in base alla Costituzione, hanno diritto di poter agire e difendersi di fronte ad ogni grado di giurisdizione.

Altre erano le linee che noi avevamo caldeggiato al posto di una strutturazione come la presente, la quale solo da un punto di vista nominalistico e formale sostituisce il *munus onorificum* del ceto professionale con il patrocinio a carico dello Stato. In realtà la situazione è mistificata, perchè se si vanno a guardare i limiti entro i quali saranno retribuiti gli avvocati, ci si accorgerà che secondo le relazioni tecniche che si sono succedute perchè i conti non tornavano (ma che, una volta lette, offrono uno spaccato incredibile a proposito di ciò che sta dietro a questa legge da un punto di vista finanziario), i livelli di retribuzione degli onorari per gli avvocati nel settore penale saranno: per un processo in pretura, 128.000 lire; per un processo in tribunale e in appello, 205.000 lire; per un processo di fronte alla Corte di assise, 298.000 lire. Bastano queste cifre per renderci conto che il *munus onorificum* nella sostanza resta; si è innovato dal punto di vista nominalistico e formale, ma restano i gravi limiti e le gravi insufficienze che hanno meritato in passato al nostro legislatore e ai nostri governanti le censure della Corte costituzionale e quelle del Consiglio d'Europa.

In questa situazione noi ad altro avevamo pensato ed è significativo che rappresentanti della maggioranza come il collega Acone anch'essi, a parole, oggi dicano che quella era la strada da seguire, così come è stato fatto in altri paesi di democrazia industriale: la strada era quella della istituzionalizzazione di uffici di assistenza legale e consulenza, in maniera tale da rendere effettivo il diritto alla giustizia, perchè il patrocinio a carico dello Stato è un aspetto del più generale problema, che è problema di promozione sociale dell'accesso alla giustizia. Questa strada non si è voluta seguire, i limiti di bilancio sono stati implacabili, il Governo li ha subiti, ma noi non abbiamo nessun dovere di subirli. Noi protestiamo contro questo limite che ci si è opposto e che si è opposto all'esigenza di progresso sociale e di promozione culturale del nostro paese nel capo dell'amministrazione della giustizia.

Per questi motivi, pur dando atto che nel *nomen* non c'è più il gratuito patrocinio, diciamo che questa legge non va approvata, è una legge il cui contenuto va denunciato; occorrerà battersi e lavorare non solo nel Parlamento ma anche nel paese perchè la transitorietà e la sperimentalità di questa legge siano quanto più brevi possibile e si realizzino, appena possibile, le condizioni politiche perchè al posto di questa legge, settoriale, parziale e inaccettabile, subentri una disciplina generale che veramente realizzi gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per questi motivi votiamo contro il provvedimento. (*Applausi dal senatore Corleone. Congratulazioni del senatore Guizzi*).

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente per annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana; un voto convinto anche se non può essere un voto del tutto soddisfatto per quello che è stato lamentato in tutti gli interventi, cioè la parzialità della norma, la cui applicazione è limitata nel tempo fino all'entrata in vigore di una disciplina generale del patrocinio dei non abbienti davanti ad

ogni giurisdizione, così come prevede la Costituzione. Una disciplina che ci auguriamo possa essere subito approvata: non è infatti costituzionalmente corretto – anche se ritengo che la norma non possa essere tacciata di incostituzionalità – che dalla previsione normativa di adeguamento al dettato costituzionale rimanga fuori il processo civile e, perchè no, il processo amministrativo, nonchè tutta l'attività di consulenza pregiudiziale e stragiudiziale.

Però noi diciamo sì a questo disegno di legge, non perchè è meglio che niente, ma perchè ci rendiamo conto della sua necessità e perchè fissa alcuni principi. Questo provvedimento infatti è necessario perchè costituisce un ulteriore tassello per il completamento di un mosaico, nel quale il codice di procedura penale e il nuovo processo penale costituiscono le figure principali. D'altra parte tutti quanti hanno riconosciuto che vi è quanto meno – pur se in piccola parte – un adeguamento dell'ordinamento alla norma costituzionale, che prevede siano assicurati anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Non voglio illustrare gli articoli del disegno di legge o controbattere le argomentazioni che sono state portate contro; certamente il disegno di legge non ha voluto creare degli uffici di avvocati a disposizione dei cittadini meno abbienti. Questa sarebbe una scelta che probabilmente creerebbe una giustizia minore, un patrocinio per quelli che non avrebbero la possibilità di pagare gli onorari e quindi la possibilità di avvalersi dell'opera di liberi professionisti.

Io non debbo illustrare la legge, perchè lo ha fatto esaurientemente e pregevolmente il relatore, al quale va il nostro ringraziamento. Voglio solo ricordare che questa normativa inserisce nel nostro ordinamento un istituto che è diverso dalla difesa d'ufficio e che supera – lo ricordava Battello poc'anzi – il vecchio schema del patrocinio gratuito; perchè garantisce al non abbiente la possibilità di scegliersi il difensore, al quale viene corrisposto un onorario secondo tariffa. I conti non li ho fatti, d'altra parte non sono avvocato e non conosco le tariffe: so però che viene corrisposto al difensore un onorario secondo tariffa, con ciò evitando quello che il senatore Leone più volte ha lamentato in Commissione giustizia, quando discutevamo delle finanziarie, cioè che si creasse un patrocinio che poi sostanzialmente fosse il patrocinio dei poveri, un patrocinio minore, un patrocinio diverso da quello che viene garantito a tutti gli altri cittadini.

Il disegno di legge, anche se non ci soddisfa perchè è limitato nel tempo e non copre tutte le giurisdizioni, fissa comunque dei principi che adeguano il nostro ordinamento alla Costituzione, anche se solo in parte.

Per questo, signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà convinto il disegno di legge (*Applausi del senatore Guizzi e del senatore Battello*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano al provvedimento al nostro esame.

Giunge in porto, dopo tanti anni di aspettative, un provvedimento che dà attuazione, anche se in modo parziale, all'espressa previsione dell'articolo 24 della Costituzione che vuole rendere effettivo il diritto di difesa di tutti i cittadini su un piano di parità e che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione,

Aspettative che sono state accompagnate nel passato da un dibattito assai articolato, soprattutto con riferimento all'individuazione degli istituti attraverso i quali dare attuazione alla norma costituzionale. In quel dibattito si contrapponevano sostanzialmente, come si contrappongono oggi e si sono contrapposte in quest'Aula, due tesi di fondo. Da un lato quella che considerava e considera quale sistema effettivo e reale per l'attuazione delle indicazioni costituzionali la istituzione di uffici di avvocatura pubblica alla quale chi si trova in condizioni di non abbienza ha diritto di rivolgersi per l'assistenza legale; dall'altro quella che considerava e considera come sistema preferibile quello fondato sulla libera scelta del difensore da parte del cittadino non abbiente, ponendo l'onere del compenso dell'opera professionale prestata a carico dello Stato.

Personalmente non ho mai ritenuto che alle due posizioni corrispondessero due visioni diametralmente opposte della società, sì da considerare la prima soluzione come frutto di una visione collettivista e la seconda come frutto di una visione liberale della società. Ho sempre ritenuto che anche la soluzione fondata su uffici pubblici di assistenza legale potesse convivere con un assetto liberal-democratico, individuando in tale soluzione anche un qualche vantaggio quale è quello della possibilità di ricorrere a detti uffici anche a titolo di consulenza, e quindi sotto il profilo della prevenzione delle controversie giudiziarie. La soluzione, d'altronde, non avrebbe costituito una novità in Italia, ove, fino al 1865, esisteva la cosiddetta «Avvocatura dei poveri», un'istituzione pubblica soppressa appunto in quell'anno.

E tuttavia devo dire che la mia preferenza è alla fine orientata sul sistema della libera scelta del difensore, perchè questa ha il pregio - e supera ogni altra considerazione - di salvaguardare quel valore essenziale del rapporto fiduciario che deve correre tra difeso e difensore e perchè l'istituzione di uffici pubblici, se realmente efficienti sotto il profilo della preparazione professionale degli avvocati addetti e se estesi capillarmente a tutto il territorio del paese, come dovrebbe essere, presentava, come presenterebbe, enormi difficoltà di istituzione e di organizzazione di tali uffici oltre che una spesa difficilmente sopportabile.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare stasera in via definitiva nello stesso testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ove il dibattito si è prolungato per oltre un anno e mezzo, segue la strada di conferire all'assistito la facoltà di scelta del difensore. Sotto questo aspetto quindi il disegno di legge è meritevole di apprezzamento. Certo è che, dominante su ogni altra considerazione, la questione della spesa ha inciso in modo essenziale sul suo contenuto e sull'iniziativa governativa, che ha preso avvio dalla necessità di intervenire a regolare un istituto in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Anzitutto, ha inciso sotto il profilo dell'ambito di applicazione dell'istituto. L'ambito infatti è limitato al campo del procedimento penale ordinario e militare, avendo titolo al patrocinio a spese dello Stato

l'imputato, la persona offesa dal reato e il danneggiato che intende costituirsi parte civile, il responsabile civile, ovvero il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mentre al patrocinio il non abbiente ha diritto anche nel procedimento civile per l'azione di risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato. Resta dunque escluso, al di fuori di queste fattispecie particolari in sede civile, tutto l'ambito della giustizia civile, nonchè quello della giustizia amministrativa, che diviene sempre di maggiore importanza e, per effetto dell'ottavo comma dell'articolo 1, anche quello dei procedimenti penali concernenti contravvenzioni.

In secondo luogo, essa ha inizio sotto il profilo delle condizioni soggettive per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento al reddito imponibile dichiarato, con fissazione di limiti certamente estremamente contenuti. Qui i vincoli di spesa giocano anche sotto un aspetto del quale è certamente poco decoroso, ma ahimè doveroso, prendere atto nel momento in cui si legifera e che è determinato dallo stato del nostro sistema tributario, ove l'evasione porta a denunce dei redditi estremamente basse specie in determinati settori del lavoro autonomo. Malgrado tali limiti sia in ordine all'ambito di applicazione sia in ordine al riconoscimento della non abbienza, esiste una ragione preminente per la quale il provvedimento merita di essere varato. Questa ragione, rispetto alla quale siamo già in ritardo, sta nell'entrata in vigore del codice di procedura penale, che postula un'opera di difesa attiva ed impegnata. Si tratta quindi di un atto dovuto a favore di chi non è in grado per le proprie deteriori condizioni economiche (ma in questo caso devono essere altamente deteriori) di usufruire di una difesa efficiente facendo fronte alla relativa spesa con propri mezzi.

È questa la ragione di fondo che induce a votare a favore del provvedimento, pur rilevando le lacune di cui sopra si è detto ed auspicando che si possa in futuro provvedere a quelle integrazioni che si renderanno necessarie perchè l'istituto corrisponda pienamente al dettato costituzionale. Ma quando? Se lo sguardo si volge alla situazione lacrimevole in cui versa l'amministrazione della giustizia, ove vi è una somma enorme di problemi da affrontare che esigono mezzi finanziari e capacità organizzativa, cadono le braccia, perchè mezzi finanziari e capacità organizzativa sono traguardi che appaiono ancora assai lontani perchè, purtroppo, non si avverte quel mutamento di cultura politico-istituzionale per la quale i grandi temi che attengono all'efficienza della pubblica amministrazione e delle istituzioni, tra le quali primeggia l'amministrazione della giustizia, debbono avere assoluta priorità se vogliamo realmente una crescita della società italiana. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 2097, nel quale si intende assorbito il disegno di legge n. 237.

**È approvato.**

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in seguito ad accordi intervenuti tra i Gruppi parlamentari, come prima ho comunicato, l'inizio della discussione dei disegni di legge in materia di regime giuridico dei suoli

e di espropriazione per pubblica utilità avrà luogo nella seduta di martedì 24 luglio, alle ore 17.

Per lo stesso pomeriggio di martedì sarà convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari al fine di deliberare il calendario per il successivo periodo, anche alla luce di quanto eventualmente approvato dalla Camera dei deputati.

A questo punto gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la corrente settimana risultano esauriti o rinviati. La seduta prevista per domani non avrà quindi luogo.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**DI LEMBO,** *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni, pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 luglio 1990**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 luglio alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

**BERLINGUER** ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).

**CUTRERA** ed altri. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).

**BAUSI** ed altri. - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).

**MALAGODI** ed altri. - Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).

**MANCINO** ed altri. - Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).

**BOATO.** - Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102).

La seduta è tolta alle ore (21,25).

Allegato alla seduta n. 416**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

MACIS e PINNA. - «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'appello» (521-B);

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

«Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS» (2331), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 13ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

CASOLI ed altri. - «Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile» (2349), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

- in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con Atto Finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988» (2339), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

*alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

PECCHIOLI ed altri. - «Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico» (1457-bis) (*Stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 luglio 1990, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1990.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 11 luglio 1990, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di maggio ed ai primi cinque mesi del 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 luglio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria degli Enti autonomi lirici ed Istituzioni concertistiche assimilate, per gli esercizi 1987 e 1988 (*Doc. XV, n. 144*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

### **Interpellanze**

**POLLICE.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Considerato che l'Enel osserva in materia di appalti procedure discrezionali in diffinità dalle direttive CEE e dalla legislazione antimafia, l'interpellante chiede di conoscere le decisioni del Governo per impedire che la grave anomalia continui e le doverose sanzioni nei confronti dei responsabili. Fuori da ogni norma è la procedura messa in atto dall'Enel per l'assegnazione di oltre 100 miliardi di lavori per l'esecuzione di opere concernenti l'installazione della megacentrale a carbone di Gioia Tauro, non ancora autorizzata dal Ministero dell'ambiente e che dovrebbe indurre il Governo a bloccare l'aggiudicazione irregolare. L'accertamento in corso presso la procura della Repubblica di Palmi su segnalazione del prefetto Sica per l'eventuale concorso di imprese mafiose nel subappalto non è altro che il corollario di tutta la vicenda. Tutta la procedura seguita dall'Enel appare quindi improntata ad una palese disponibilità dell'ente nei confronti delle imprese aggiudicatrici e di quelle che ad esse vengono ad associarsi fino a controllare l'intero appalto.

(2-00441)

### Interrogazioni

GALEOTTI, VETERE, MARGHERI, GIANOTTI, SENESI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che l'Assitalia, compagnia assicuratrice del gruppo INA, a prevalente capitale pubblico, sta alienando parte consistente del proprio patrimonio immobiliare, in particolare nella città di Roma, e che le operazioni di vendita sono state affidate a società di intermediazione, con la prospettiva per centinaia di famiglie, in non pochi casi di pensionati e di lavoratori a reddito fisso, di trovarsi nel giro di pochi mesi senza alloggio, non potendo affrontare la ingente spesa di acquisto, peraltro a prezzi considerevoli e a condizioni e con modalità inusitate;

se non ritenga che ciò sia illegittimo in base alle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda assumere con le istituzioni locali, e in primo luogo con il comune di Roma, per garantire l'alloggio o almeno per interrompere o differire le operazioni di vendita e comunque per assicurare agevolazioni e condizioni di maggior favore nei confronti degli eventuali inquilini acquirenti.

(3-01263)

BERNARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Con riferimento al recente assassinio dell'avvocato Mario Maio di Aprilia (Latina) e ad altri episodi criminosi verificatisi nella stessa città, l'interrogante chiede di sapere se le indagini abbiano portato a qualche conclusione, se l'episodio criminoso sia da collegarsi alla malavita organizzata e che cosa si stia facendo per salvare il tessuto connettivo di una cittadina che vuole vivere in pace e sviluppare in operosità il proprio avvenire.

(3-01264)

CHIESURA, BERTOLDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i giornali hanno dato rilievo allo sfratto dell'ufficio IVA di Venezia;

che tale ufficio risulta occupare senza titolo i locali della società Ca' Venier a Venezia e pertanto è in corso causa di sfratto promossa dalla società proprietaria di Ca' Venier;

che tale sfratto ormai divenuto esecutivo è stato già due volte rinviato, tenuto conto della funzione pubblica svolta dall'ufficio, ma che è fissato ora senza possibilità di ulteriori rinvii al 5 novembre 1990,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le motivazioni reali dello sfratto e se lo sfratto, come è ormai prassi comune per gli uffici finanziari, sia dovuto a morosità degli uffici;

quali siano le tempestive scelte di una nuova sede adeguata per l'ufficio IVA di Venezia;

quale sia la situazione degli altri uffici finanziari e fiscali di Venezia;

quali siano le condizioni di accesso a tali uffici da parte dei contribuenti.

(3-01265)

MACIS, BATTELLO, PINNA, TORNATI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il titolare della direzione degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia è ritornato nell'isola dell'Asinara utilizzando i costosi mezzi dell'amministrazione per sostenere le sue tesi personali in ordine all'utilizzazione dell'isola dell'Asinara, affermando tra l'altro, come riportato dagli organi di informazione:

a) «se il progetto del villaggio-penitenziario non è ancora decollato la colpa non è nostra, noi abbiamo fatto tutti i passi necessari e sollecitato i nostri interlocutori ma non abbiamo ancora avuto risposta... soltanto il sindaco di Porto Torres mi aveva telefonato...»;

b) il villaggio-penitenziario potrebbe ospitare solo detenuti a bassa pericolosità sociale che potrebbero benissimo convivere con turisti e lavoratori;

c) «non vogliamo solo difendere l'Asinara dal cemento ma anche aprirla alla gente. Amo la Sardegna, odio il cemento e siccome ho la possibilità di poter difendere una delle parti più belle di quest'isola, farò tutto il possibile per impedire che finisca in mano agli speculatori senza scrupoli»;

d) «una commissione scientifica ha accertato che il patrimonio naturalistico dell'isola è assolutamente eccezionale. Con questi presupposti si può pensare all'istituzione di una università del mare»;

che nella seduta della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica, convocata il 20 giugno 1990 per esaminare in sede deliberante il disegno di legge per il trasferimento dal demanio dello Stato a quello della regione Sardegna dell'isola dell'Asinara per destinarla a parco naturale, il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha chiesto «un ulteriore rinvio per consentire al Governo di rielaborare la propria posizione anche alla luce della nuova legge sulle tossicodipendenze»;

che nella stessa seduta il Presidente della Commissione «rilevata la natura dilatoria» della posizione del Governo ha disposto il rinvio breve della discussione «in quanto la necessità di procedere al recupero ambientale dell'isola dell'Asinara ha raggiunto una urgenza che non può essere ulteriormente disattesa...»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia abbia acquisito competenze in materia urbanistica e di tutela ambientale e, in caso di risposta affermativa, se queste competenze siano state demandate in capo al titolare della direzione degli istituti di prevenzione e pena;

se le posizioni politiche in ordine ai disegni di legge all'esame del Parlamento, fino a ieri rimesse alla responsabilità politica del Ministro quale componente e rappresentante del Consiglio dei ministri, siano state delegate in capo al titolare della direzione degli istituti di prevenzione e pena;

se si ritenga corretto che, durante il termine del rinvio su un disegno di legge sul quale si profila il consenso unanime del Senato, richiesto dal Governo per formulare una proposta alla luce della nuova legge sulle tossicodipendenze, l'attuale titolare della direzione degli istituti di prevenzione e pena esponga un preteso progetto nel quale si

affastellano formule confuse e generiche che vanno dal «villaggio penitenziario» all'«università del mare»;

infine, ove si accerti che le competenze di cui sopra rientrano nella responsabilità politica del Ministro di grazia e giustizia e probabilmente di altri Ministri, quali misure egli abbia assunto nei confronti di chi ha indebitamente esercitato quelle funzioni.

(3-01266)

SENESI, BERLINGUER, TORNATI, TARAMELLI, BOLLINI, NEBBIA, CONSOLI, MERIGGI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - (Già 4-03556).

(3-01267)

SENESI, CUTRERA, GRANELLI, GEROSA, NEBBIA, BOLLINI, POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - (Già 4-04528).

(3-01268)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

IMPOSIMATO, VITALE, TRIPODI, TORLONTANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che recenti notizie di stampa («La Repubblica» e «Il Giorno» del 28 giugno 1990) parlano di un cambio al vertice della finanziaria alimentare SME alla cui presidenza dovrebbe essere nominato Giancarlo Elia Valori, attuale presidente della GS;

che lo stesso Giancarlo Elia Valori venne nominato nel 1984 presidente della Sirti International dal dottor Michele Principe, risultato iscritto alla Loggia massonica P2;

che anche Giancarlo Elia Valori risultò iscritto nelle liste della Loggia P2, dalla quale fu espulso per esservi poi riammesso essendo stato ritenuto da Gelli come persona degna di farne parte;

che, come risulta dalla relazione della Commissione parlamentare sulla Loggia massonica P2 (pagina 131), per tale sua appartenenza alla Loggia di Gelli, Giancarlo Elia Valori venne sentito dalla stessa Commissione parlamentare, alla quale parlò dei suoi rapporti con esponenti del mondo politico argentino interessati a conoscere dei rapporti tra servizi segreti italiani ed argentini;

che il Valori, come da lui stesso ammesso, avrebbe presentato il generale Peron a Gelli all'Hotel Excelsior, quartiere generale del venerabile maestro a Roma;

che da numerosi procedimenti penali, oltre che da recenti dichiarazioni rese alla stampa da un ex agente della CIA, la Loggia massonica P2 ebbe finalità eversive dell'ordinamento costituzionale e fondò la sua capacità di destabilizzare le istituzioni democratiche da una parte sui collegamenti con i vertici del terrorismo nero e con alcuni degli autori degli attentati, tra cui Paolo Aleandri, e dall'altra con esponenti del mondo politico, economico ed istituzionale;

che proprio a causa dei fatti sopra indicati l'allora presidente dell'IRI Romano Prodi ritenne opportuno escludere Giancarlo Elia Valori dal consiglio di amministrazione della SME;

che, come messo in evidenza fin dal 1984 da alcuni parlamentari del Gruppo comunista, lo stesso Giancarlo Elia Valori avrebbe assunto iniziative che coinvolsero molte personalità iscritte alla Loggia P2, come quella di Angera del 19-22 gennaio 1981 nella sua qualità di segretario di un «istituto per le relazioni internazionali»;

che Giancarlo Elia Valori avrebbe avuto rapporti oltre che con Peron con altre personalità politiche dei paesi del Sud America legate a Licio Gelli nonché con esponenti del regime politico rumeno tra cui Nicolae Ceausescu, partecipando ad attività economiche in quei paesi;

che la scalata alla SME di esponenti della Loggia P2 appare un'ulteriore conferma del risorgere della Loggia massonica di Licio Gelli che continua a svolgere compiti di mediazione di interessi diversi in vista di un perdurante disegno generale di penetrazione e condizionamento della vita politica nazionale;

che non può non suscitare allarme, anche alla luce delle conclusioni della Commissione parlamentare sulla Loggia P2 e delle dichiarazioni più volte ripetute del suo Presidente, onorevole Tina Anselmi, sul concreto pericolo della rinascita della Loggia di Gelli, la lenta ma inarrestabile scalata ai vertici delle imprese pubbliche o a partecipazione statale di personaggi già legati a Licio Gelli;

che ciò appare tanto più allarmante in quanto il venerabile maestro, pur essendo stato scarcerato per ragioni di salute che appaiono insussistenti, sembra aver ripreso con estrema determinazione le sue iniziative dirette a condizionare la vita politica ed economica del nostro paese;

che appare necessario stabilire se la scalata a importanti società a partecipazione statale di personaggi come Giancarlo Elia Valori sia un segno della cosiddetta rinascita democratica attraverso la quale Licio Gelli tendeva a controllare l'economia pubblica oltre che i centri nevralgici del potere politico,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga opportuno promuovere iniziative dirette ad accertare la compatibilità di Giancarlo Elia Valori con la presidenza di un'importante società finanziaria come la SME;

quali ragioni inducano il Governo a sostenere personaggi dal passato quantomeno discutibile sul piano della fedeltà alle istituzioni, disattendendo le indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 circa la pericolosità sociale del progetto di Gelli e conseguentemente circa il rilievo che debbono avere per il Governo le procedure inerenti alla nomina dell'alta dirigenza dello Stato e delle società a partecipazione statale.

(4-05084)

**POLLICE.** - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

in base a quali elementi i servizi segreti sostengano, in relazione alle vicende del caso Ustica, che 10 piloti dell'Aeronautica militare avrebbero rivelato i segreti della copertura radar e quali indagini siano state eseguite in merito;

se alla Libia sia stato inviato con l'autorizzazione governativa un ufficiale di Consubim, La Spezia (arditi, incursori e subacquei) per

istruire i libici nell'uso dei minisommersibili e mezzi insidiosi d'assalto e se siano stati rivelati anche questi segreti;

per quanti anni sia stato destinato in Libia, con compiti di istruttore, questo ufficiale, da chi sia stato sostituito e quali documenti segreti sia stato autorizzato a divulgare.

(4-05085)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 25 giugno 1990 la procura generale militare della Repubblica presso la corte militare d'appello di Roma ha ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 marzo 1990 del tribunale militare di Padova con la quale si erano condannati dei soldati e graduati di truppa per aberranti «atti di nonnismo» ai danni di quattro reclute, reati consumati nel distaccamento di guardia di Canebola, appartenente al 52° battaglione fanteria Alpi di Attimis (Udine), fatti portati alla conoscenza del Ministro della difesa anche con una interrogazione parlamentare;

che con l'atto di impugnazione di cui sopra la procura generale militare presso la corte militare di appello di Roma chiede che la Suprema Corte di cassazione voglia annullare la sentenza del tribunale militare di Padova nella parte in cui ha ammesso la costituzione di parte civile di una delle persone offese dai reati militari di cui sopra;

che l'iniziativa, nell'apparenza legittima, costituisce invece un atto gravissimo e arbitrario, ponendosi al di fuori di ogni ragione giuridica;

che le motivazioni esposte nell'atto di impugnazione sono assai superficiali, facili ad essere confutate, atte puramente a rimuovere un pericolo che attanaglia dal 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di rito penale) alcuni settori conservatori della magistratura militare; cioè il pericolo che, applicato integralmente anche avanti la giurisdizione militare il nuovo codice di procedura penale, vengano meno le ragioni che finora hanno permesso il mantenimento in vita della stessa giurisdizione speciale e concretandosi nella permanenza di una normativa speciale di rito;

che del resto è lo stesso ricorso per Cassazione che esterna esplicitamente la ragione vera dell'impugnativa: «...accettando la tesi del tribunale militare di Padova si verrebbe ad affermare la fine di qualsiasi specialità del rito militare...»;

ritenuto:

che il legislatore non ha provveduto con una normativa speciale (cosa che invece ha fatto per il giudizio avanti il tribunale dei minorenni col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988) o di coordinamento e, pertanto, non ha ritenuto necessarie per i tribunali militari delle norme di rito *ad hoc*, tutti gli organi giudiziari militari dal 24 ottobre 1989 hanno applicato integralmente il nuovo rito penale. Si tratta di un atto doveroso, visto che lo stesso articolo 1 del nuovo codice recita: «La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice» ed essendo l'articolo 207 del decreto-legge n. 271 del 1989 («le disposizio-

ni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III») una semplice norma di corollario conseguente al principio basilare di cui all'articolo 1 già menzionato;

che il legislatore, esprimendosi al plurale: «giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario...», non ha fatto null'altro che riferirsi ai due ordinamenti giudiziari esistenti: quello ordinario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e quello militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modifiche);

che il titolo III del codice penale militare di pace (contenente anche l'articolo 270 che vietava l'azione civile in sede penale avanti il giudice militare) è stato pertanto abrogato per riordinamento complessivo della materia apportato da legge successiva (*ex* articolo 15 delle preleggi del codice civile);

tenendo presente che il nuovo codice di rito è stato applicato integralmente dal 24 ottobre 1989, avanti tutti gli organi giudiziari militari e considerato che la unanime dottrina ritiene abrogate le poche norme speciali del rito militare che erano ancora rimaste vigenti, per cui emerge ancor più evidente il fatto che l'impugnazione *de quo*, col non riconoscere la facoltà prevista dagli articoli 76 e seguenti del codice di procedura penale per le persone offese militari di costituirsi parti civili, per far valere le proprie pretese civilistiche alle restituzioni ed al risarcimento dei danni morali e materiali costituisce un maldestro (eppur gravissimo) tentativo di porre nel nulla l'applicazione del nuovo rito alla giurisdizione militare;

ritenuto inoltre che l'impugnazione paventa il pericolo dei vertici della magistratura militare di vedere disconosciuta nei fatti la ragione che finora ha sempre giustificato avanti l'opinione pubblica ed il legislatore il permanere della giurisdizione militare come giurisdizione speciale rispetto a quella ordinaria; ragione che è venuta meno con la scomparsa di qualsiasi norma speciale nel rito;

considerato per di più che è molto grave la volontà di espungere dalla partecipazione processuale in qualità di parti dei soggetti privati offesi dai reati militari che, a volte, possono anche essere portatori di interessi confliggenti con quelli della amministrazione militare,

si chiede pertanto di sapere quali provvedimenti i Ministri intendano promuovere in merito e quali iniziative intendano assumere nei confronti dell'ufficio della procura generale militare presso la corte d'appello di Roma, tenendo presente che il Ministro della difesa ha nei confronti dei magistrati militari gli stessi poteri che spettano al Ministro di grazia e giustizia rispetto ai magistrati ordinari (*ex* legge 30 dicembre 1988, n. 561).

(4-05086)

ANGELONI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la zona industriale apuana, la maggiore fonte economica della provincia di Massa Carrara, è colpita da una crisi di notevoli proporzioni (4.500 posti di lavoro in meno negli ultimi 5 anni);

che soprattutto per quanto riguarda la presenza delle aziende delle partecipazioni statali si registra il quasi totale disimpegno con l'abbandono delle aree occupate (circa 1,5 milioni di metri quadrati);

che le aree così dismesse abbisognano, ai fini del loro recupero per i moderni usi di reindustrializzazione, di complesse operazioni di smantellamento, bonifica e spianamento, i cui costi economici non possono essere totalmente sostenuti dai possibili nuovi insediamenti;

che il recupero delle stesse aree è, peraltro, la fondamentale esigenza da soddisfare, per un sicuro rilancio dell'economia del territorio, che ha un tasso di disoccupazione ormai attorno al 20 per cento della popolazione attiva;

che occorre, pertanto, poter disporre di mezzi finanziari di provenienza pubblica, per coprire la maggiore spesa necessaria a rendere le aree in questione disponibili, in termini economici di mercato, per nuove attività produttive;

che la dichiarazione, per la zona industriale apuana, di «area ad alto rischio di crisi ambientale», ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può consentire la messa a disposizione dei potenziali nuovi operatori dei mezzi finanziari indispensabili se si vuole favorire la ripresa di questa importante ed irrinunciabile struttura industriale;

che il Governo è stato invitato dalla risoluzione della Camera dei deputati (6-00065) del 29 luglio 1988 a predisporre le opportune provvidenze per aiutare l'economia apuana, dopo il grave incidente del 17 luglio 1988 presso la Farmoplant;

che, anche in considerazione di questo, il provvedimento qui richiesto appare uno degli atti possibili e dovuti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente condivida le vive preoccupazioni, ripetutamente ed in più sedi espresse dalle rappresentanze istituzionali locali e parlamentari e dalle organizzazioni sindacali, in ordine al degrado economico in cui versa la zona industriale apuana e l'intera provincia di Massa Carrara che denuncia un tasso di circa il 20 per cento di disoccupazione della popolazione attiva;

se, in relazione a ciò, lo stesso Ministro non ritenga di dover procedere - in tempi rapidi - alla emissione per la zona industriale apuana della dichiarazione di «area ad alto rischio di crisi ambientale» allo scopo di consentire la messa a disposizione di eventuali nuovi operatori dei mezzi finanziari indispensabili per favorire la reindustrializzazione dell'area.

(4-05087)

FONTANA Giovanni Angelo. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che, dopo l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione nel marzo 1988, la gestione della società cooperativa Centrale del latte di Verona, con sede in Verona, via Francia 21, è andata rapidamente deteriorandosi, accumulando notevoli perdite e mettendo in serio pericolo l'economia di oltre 500 soci veronesi, per lo più piccoli produttori;

che, nonostante i ripetuti richiami del collegio sindacale, culminati con le dimissioni, gli amministratori si comportano come se non avessero ben chiara la percezione della gravità della situazione giunta, da tempo, al dissesto economico e finanziario;

che in questa situazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha, da oltre un anno, disposto ben due verifiche straordinarie (dottor Carbone e professor Campedelli) il cui esito - non ancora (inspiegabilmente) ufficialmente noto - secondo attendibili notizie confermerebbe l'erosione per perdite dell'intero capitale sociale, lo stato di confusione amministrativa della cooperativa e il progressivo, continuo accumulo di nuove perdite;

che il consiglio di amministrazione della cooperativa intanto, con una deliberazione (impugnata da alcuni soci e ora sottoposta al giudizio del tribunale di Verona) ha stretto un accordo con il Consorzio emiliano romagnolo produttori latte, in base al quale la cooperativa veronese viene, di fatto, a spogliarsi della rete di vendita e dell'uso degli impianti, stravolgendo le finalità e gli scopi sociali fissati nell'atto costitutivo e nello statuto;

che il pericolo che i 500 piccoli produttori veronesi corrono è grave in quanto non appena il Consorzio emiliano romagnolo avrà ottenuto il controllo della rete di vendita veronese potrà fare a meno del latte veronese (sono note le eccedenze comunitarie in sede CEE nella produzione di latte) e potrà distribuire invece latte prodotto altrove, e magari importato dal Centro Europa e confezionato in un impianto fuori Verona;

che ciò inoltre è contrario alla politica regionale avviata da tempo dalla regione Veneto di valorizzazione dei prodotti locali,

per quanto sopra, per evitare ulteriori perdite e per difendere i produttori veronesi, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere;

in particolare, se non ritenga di rendere noti gli esiti delle verifiche straordinarie eseguite e, se del caso, di nominare un commissario che rimetta ordine nella amministrazione e dia garanzie di tutela degli interessi dei produttori veronesi e delle loro famiglie.

(4-05088)

MESORACA, LOPS, GAROFALO, TRIPODI. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'interno.* - Considerato:

che lo zuccherificio di Strongoli, unico in Calabria, con 200 unità lavorative che con l'indotto diventano 600, rischia di non essere messo in condizione di avviare la campagna bieticola 1989-90 per l'atteggiamento ambiguo ed irresponsabile del Banco centrale di Napoli che si rifiuta di concedere l'anticipazione sul prestito di lire 25.000.000.000 ampiamente e correttamente garantito dalla delibera della giunta e dall'impegno di tutti i gruppi del consiglio regionale calabrese;

che, se questo atteggiamento dovesse persistere, 1.400.000 quintali di bietola andrebbero persi;

che ciò si verificherebbe in concomitanza con l'annata catastrofica per gli agricoltori calabresi, in particolare del crotonese, a causa della grave siccità in atto;

che tutto ciò ha provocato la reazione decisa di tutti gli agricoltori della regione che sono scesi in lotta bloccando la strada statale n. 106 ed il tratto ferroviario Taranto-Reggio,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure urgenti il Governo intenda promuovere per sbloccare la situazione.

(4-05089)

FOSCHI. – *Ai Ministri dei trasporti, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che alle Officine ferroviarie grandi riparazioni di Rimini si sono verificati dei casi di decesso da ricollegarsi ai gravi rischi determinati dall'amianto;

tenuto conto altresì che nel predetto stabilimento manca da circa sei mesi il medico d'impianto, espressamente previsto dalle vigenti norme di legge;

rilevato che i controlli clinico-sanitari presso l'ispettorato sanitario compartimentale di Bologna avvengono in tempi notevolmente lunghi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri interessati non ritengano:

1) di disporre sollecitamente alle Officine grandi riparazioni di Rimini controlli tecnico-sanitari di elevato livello per verificare l'esigenza di un'eventuale bonifica dell'intero impianto, con particolare riguardo alle capriate dei capannoni;

2) di dotare lo stabilimento di cui trattasi del medico d'impianto con la sollecitudine del caso;

3) di intervenire nei modi più appropriati per rendere più immediati i controlli clinico-sanitari nell'ambito dell'ispettorato sanitario compartimentale.

L'interrogante, inoltre, chiede di conoscere quali siano i programmi a breve e a medio termine per le Officine ferroviarie di Rimini e i relativi *trend* occupazionali.

(4-05090)

PINNA, FIORI, MACIS. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'Alitalia, fra il gennaio e il luglio del 1990, ha provveduto ad incrementare le tariffe del trasporto aereo di oltre il 10 per cento;

che sono state anche ridotte le agevolazioni tariffarie a favore di alcune particolari categorie di cittadini (militari di leva, studenti universitari, atleti);

che tali misure sono particolarmente gravose e negative per le regioni insulari ed in particolare per la Sardegna per la quale il trasporto aereo costituisce l'unica forma di collegamento rapido col resto del paese;

che, in aggiunta ai provvedimenti di cui sopra, l'Alitalia ha anche sostituito, dal marzo di quest'anno, nella fondamentale tratta Cagliari-Roma-Cagliari, due aeromobili MD 80, di 172 posti ciascuno, con due DC 9-30 di 123 posti, riducendo in tal modo la disponibilità giornaliera di ben 98 posti, con evidente danno per la mobilità delle persone e delle cose,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il giudizio del Governo rispetto alla politica della compagnia di bandiera che appare in netto contrasto con la conclamata volontà del Governo stesso di migliorare i collegamenti con la Sardegna secondo il principio della «continuità territoriale»;

quali iniziative intenda assumere per ripristinare e potenziare la capacità di trasporto aereo nella linea Cagliari-Roma-Cagliari;

se non intenda assumere le necessarie iniziative verso l'ATI e l'Alisarda perchè siano estese anche alle tratte Alghero-Roma-Alghero e Olbia-Roma-Olbia le agevolazioni attualmente praticate sulla sola linea Cagliari-Roma-Cagliari.

(4-05091)

VITALE, GIACCHÈ, SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il giorno 5 luglio 1990 è precipitato in contrada Spada Lucente, nel territorio di Caltagirone (Catania), un caccia F 104 dell'Aeronautica militare, decollato dalla base di Sigonella, e che il pilota, capitano Sergio Scalmana, è deceduto nell'incidente;

che circa due anni fa un altro incidente, mai chiarito dalle autorità competenti nonostante interrogazioni parlamentari sulla vicenda, si verificò nel territorio di Caltagirone nei pressi del bosco di Santo Pietro. In quella occasione pare che un altro F 104 cadde e si disintegrò al suolo;

che il territorio della Sicilia, assieme al territorio del Canada e della Turchia, è quello in cui la pianificazione NATO prevede la possibilità di operare voli a bassa quota;

che la rotta che attraversa il territorio ed il centro abitato di Caltagirone e di altri centri del calatino è molto affollata per esercitazioni a bassissima quota e per perlustrazioni nel canale di Sicilia che determinano problemi di grave inquinamento acustico;

che l'incidente del 5 luglio ha suscitato forte allarme e viva preoccupazione tra la popolazione, essendo l'F 104 precipitato a pochi chilometri da Caltagirone ed essendosi quindi sfiorata una strage nel caso l'aereo fosse caduto nel centro abitato o se si fosse verificato l'atterraggio di fortuna sulla strada statale Catania-Gela, come pare il pilota avesse intenzione di compiere,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative siano state prese o si intenda prendere per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente del 5 luglio;

se si intenda chiarire, alla luce del nuovo grave fatto, la natura dell'episodio in contrada Santo Pietro di circa due anni fa;

se e quali iniziative si intenda mettere in atto per interdire voli ed esercitazioni a bassa quota in tutto il territorio della Sicilia.

(4-05092)

GIUSTINELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con l'interrogazione a risposta scritta 4-01611, annunciata in data 18 maggio 1988, veniva rappresentata al Ministro la situazione del tribunale e della procura della Repubblica di Terni e si chiedeva di conoscere le iniziative da intraprendere al fine di eliminare le situazioni di carenza di magistrati, riportando così alla normalità l'attività degli uffici predetti;

che il Ministro, con nota protocollo n. S/73/52 del 17 ottobre 1988, inviata dal Capo di Gabinetto, in merito a quanto richiesto forniva

notizie che apparivano rassicuranti in ordine alla funzionalità degli uffici giudiziari di Terni;

che, a distanza di circa due anni da detta interrogazione, la situazione degli uffici giudiziari di Terni (tribunale, procura della Repubblica e pretura), almeno per quanto consta, è tuttora carente, tanto che, oltre a personale ausiliario di varie qualifiche mancante in tutti i tre uffici, risultano non coperti, rispetto all'organico, i seguenti posti: pretura: un pretore; tribunale: un giudice. Inoltre il presidente è in imminente fase di trasferimento ad altra sede;

che, come già rappresentato nella precedente interrogazione, le dotazioni organiche degli uffici giudiziari di Terni risultano essere sottodimensionate rispetto alle reali esigenze di lavoro crescenti ogni anno e vieppiù aggravatesi per effetto delle nuove incombenze conseguenti al procedimento penale di nuovo rito, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, tanto che va evidenziato che le insufficienze di personale possono creare problemi alla giustizia anche in uffici di non grandi dimensioni come quelli in questione;

che infine va sottolineata anche per Terni l'inadeguatezza funzionale, di per sé già carente, dell'istituto della «difesa d'ufficio», ulteriormente aggravatasi per effetto dell'entrata in vigore del nuovo procedimento penale, che richiede impegni temporali più onerosi di professionisti iscritti negli appositi albi, per la gran parte effettuati a titolo gratuito in conseguenza della scarsa applicabilità delle norme attualmente operanti sul «gratuito patrocinio», certamente poco adeguate alle realtà dei nostri tempi e proceduralmente complesse,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di eliminare le situazioni rappresentate di carenza di personale negli uffici giudiziari di Terni, adeguandone, nei tempi più rapidi, le dotazioni organiche alle reali esigenze di attività, con ciò ripristinando una situazione di normalità operativa che valga a scongiurare l'attuale stato di tensione degli operatori e dell'opinione pubblica.

(4-05093)

FERRARA Pietro. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso che è incerto il futuro degli stabilimenti chimici siciliani nella eventualità della concretizzazione dei disegni previsti dal piano chimico nazionale sul progetto Enimont, in cui è decisa la ristrutturazione degli impianti di fertilizzanti Agrimont, con la previsione di notevoli tagli occupazionali tra il personale diretto e tra i lavoratori del settore indotto, con la riduzione di oltre 1000 posti di lavoro a Priolo ed altrettanti a Gela;

considerato che la situazione attuale dell'industria in Sicilia, in rapporto al settore dei servizi e dell'impatto ambientale, abbisogna di un rilancio con opportune iniziative economico-sociali, stanti gli interessi locali delle province di Siracusa e Ragusa, impegnate entrambe a ricercare soluzioni possibili per difendere gli attuali livelli occupazionali e a trovare possibili finanziamenti per investire nel campo delle piattaforme per la ricerca petrolifera,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di dover assumere in merito al problema sollevato.  
(4-05094)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che l'interrogante ha più volte richiamato l'attenzione del Ministro come quella della magistratura ordinaria ed amministrativa sulle attività e sugli atti del comitato di gestione della USL VT/3, si chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che ben 57 deliberazioni dallo stesso adottate nella seduta del 4 agosto 1987 non sono a tutt'oggi state rese pubbliche per poter essere inviate al CORECO del Lazio per la relativa verifica di «legittimità»;

in caso affermativo - considerando che la normativa regionale prevede per la trasmissione degli atti al CORECO il termine di 8 giorni dalla data di adozione degli stessi - se non risultino invece eccessivi i 3 anni ormai trascorsi anche per una USL come quella in questione che sembra si lasci vivere al di fuori delle norme, delle leggi e di controlli efficaci.

(4-05095)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

a) che all'inizio del 1989, su denuncia del lavoratore Giancarlo Passoni, dipendente della Telettra, impresa produttrice di apparati per telecomunicazioni del gruppo FIAT e sita in via Trento 30 a Vimercate (Milano), l'opinione pubblica, le autorità territoriali, eccetera, vennero a conoscenza di come questa azienda violasse le normative per la tutela dall'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque, nonché della legislazione in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro;

b) che lo stesso Passoni in data 16 settembre 1988 subì un trasferimento ad altra mansione poichè, in qualità di igienista industriale addetto alla sicurezza interna, da tempo segnalava ai dirigenti della Telettra, all'USL n. 60, al sindaco di Vimercate, ai sindacati, eccetera, il non rispetto, da parte dell'azienda, della normativa sopra citata;

c) che lo stesso trasferimento fu poi annullato con sentenza del pretore di Monza, dottor Rossano Taraborelli, in data 27 giugno 1989 poichè illegittimo e, di conseguenza, la Telettra fu condannata a reintegrare nelle mansioni di igienista industriale il lavoratore Giancarlo Passoni;

d) che a seguito della suddetta denuncia l'associazione ambientalista «Lega Ambiente», nella persona del segretario regionale Carlo Monguzzi, inviava (aprile 1989) esposto alla pretura di Monza per violazioni, da parte della Telettra di Vimercate, in materia di:

inquinamento atmosferico (decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1971, legge n. 615 del 1966, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988);

inquinamento del suolo;

inquinamento idrico:

emulsioni oleose;

rifiuti tossici nocivi (legge n. 915 del 1982, decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, legge regionale n. 94 del 1980);

violazione delle norme di prevenzione contro infortuni ed igiene sul lavoro;

e) che lo stabilimento Telettra con sede ad Aicurzio (Milano) non ha mai presentato, anche dopo l'esposto sopra citato, denuncia delle emissioni di gas, eccetera, come previsto, a quella data, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1971;

f) che in data 4 aprile 1989 fu inviata, dalla locale sezione di Democrazia proletaria, una richiesta di intervento e informazione al sindaco di Vimercate il quale non ha mai fornito una risposta. La stessa fu inviata, per conoscenza, all'USL n. 60, alla pretura di Monza, al FIOM, al FIM, all'UILM;

g) che la pretura di Monza, nella persona del dottor Manzi, a seguito dell'esposto e della lettera sopra citati, apriva un'istruttoria nei confronti della Telettra, incaricando l'USL n. 60 di svolgere un'indagine all'interno dello stabilimento;

h) che in data 25 luglio 1989 l'unità operativa «Tutela salute nei luoghi di lavoro» (USL n. 60) con verbale n. 25/89 diffidava l'azienda in questione per le seguenti violazioni:

stoccaggio di stabilimento: articolo 363 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1975;

stoccaggio di reparto: articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

smaltimento rifiuti: articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 3, comma 5, della legge n. 475 del 1988;

inquinamento da oli minerali e polveri: articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

impianto di condizionamento, officina di produzione ponti radio: articolo 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955;

aspirazioni localizzate: articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

inquinamento da rumore: articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

prevenzioni infortuni: articoli 27, 82, 72, 68, 55, 41, 105, 75, 12, 287 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955;

officina costruzioni campioni PR: articoli 72, 105 del decreto del Presidente della Repubblica, 547 del 1955;

attualmente copia del suddetto verbale è a disposizione della pretura di Monza;

i) che presso la pretura di Monza esiste copia del referto analitico del PMIP (Presidio multizonale di igiene e prevenzione) del 22 marzo 1988 sulle acque di scarico dello stabilimento Telettra di Vimercate, il quale indicava chiaramente che la ditta scaricava fuori dai limiti della tabella C della «legge Merli».

La USL n. 60, con nota del 3 ottobre 1988 (quindi dopo 7 mesi) prendeva visione del reperto del PMIP, e, in base ad una procedura di calcolo delle medie, concludeva, a suo giudizio, di non procedere nei confronti della Telettra.

Infatti la media risulta essere calcolata su tre valori di cui due uguali a zero (rilevati in date diverse: 7 luglio 1989, valore rame = 0; 9

settembre 1987, valore rame = 0; 22 settembre 1987, valore rame = 1,2 mg/l) con risultato 0,4 mg/l consentito dalla tabella C della legge del 3 settembre 1976. Si ribadisce, sempre nello spirito della legge, che i campionamenti consentiti, secondo la normativa vigente, devono essere di tipo istantaneo o medio-composito nell'arco di tempo di tre ore;

l) che in data 22 settembre 1989 veniva rinvenuta nel perimetro dello stabilimento Telettra una discarica abusiva di rifiuti industriali speciali tra cui, in linea approssimativa, i seguenti:

scarti contenenti prodotti particolari, resine fenoliche, epossidiche eccetera;

ceneri di forni, scorie;

sfridi di lavorazioni varie;

residui secchi di verniciatura e/o masse aggrumate;

scarti di olii;

morchie, melme di solventi esausti;

morchie, fondami di serbatoi di stoccaggio;

prodotti chimici obsoleti;

materiali di scarto vari;

fanghi di depurazione;

bidoni con la scritta «cianuro di sodio», eccetera.

Nello stesso perimetro esiste dal 1980 un pozzo d'acqua che è stato chiuso perchè inquinato da cloroformio;

m) che in data 4 ottobre 1989 sono state rinvenute ulteriori discariche contenenti rifiuti industriali ascrivibili a lavorazioni di galvanica;

n) che quel che è grave consiste nel fatto che i dirigenti della Telettra di Vimercate erano, da anni, al corrente dell'esistenza di tali discariche. Infatti, come da dichiarazione del consiglio di fabbrica della Telettra all'USL n. 60 e ai tenici dell'amministrazione provinciale, si rileva:

che negli anni passati si usavano, all'interno del perimetro dello stabilimento Telettra, buche nel terreno come discariche;

che mesi fa, durante lo scavo per la costruzione del piazzale fra i capannoni C5 e CB, sono stati rinvenuti rifiuti industriali. Di fronte a tali ritrovamenti la direzione aziendale non informò gli organi di vigilanza, nè, tanto meno, bonificò l'area;

o) l'amministrazione comunale di Vimercate, seppur sollecitata più volte, non ha mai provveduto ad intervenire per controllare e capire quanto stava accadendo all'interno della azienda in materia di violazione di norme a tutela dall'inquinamento sia per i lavoratori-cittadini che per l'ambiente. Infatti, in circa venti anni di attività, non risulta agli atti amministrativi parere del CRIAL (Comitato regionale inquinamento atmosferico Lombardia), come documentato dall'esposto della «Lega Ambiente»;

p) che l'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 prevede, al primo comma: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromette l'ambiente, a esso arrecando danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato» e, al terzo comma: «L'azione di risarcimento del danno

ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo». Ciò esprime in via generale che ogni danno all'ambiente è sempre un danno allo Stato e che quindi chi danneggia l'ambiente, anche se il fatto avviene contro un bene di proprietà privata o su un bene immateriale, è tenuto a risarcire i danni allo Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di aprire indagine conoscitiva nei confronti dell'attuale amministrazione comunale di Vimercate per verificarne l'operato (e se esistano omissioni) e, in particolare:

1) se il Ministro sia a conoscenza che il sindaco ha dato piena attuazione all'articolo 216 (testo unico leggi sanitarie) a tutela dell'igiene pubblica facendo i dovuti controlli ed emanando apposite prescrizioni;

2) se la Telettra sia stata classificata in base all'articolo 216 (testo unico leggi sanitarie) e quali particolari garanzie o speciali cautele sia tenuta a rispettare;

3) se sia stata rilasciata dal sindaco apposita autorizzazione alla produzione (anche per successivi reparti di produzione) e quali e quanti controlli siano stati effettuati, dall'USL n. 60 e dal comune, per verificarne il rispetto (come l'attuale normativa pretende);

4) se l'amministrazione abbia provveduto ad istituire una mappa territoriale delle aziende a rischio, insalubri, eccetera, e se i dati raccolti siano stati portati a conoscenza della cittadinanza;

5) quali e quante ordinanze siano state emesse nei confronti della Telettra atte a contenere il rilascio di sostanze inquinanti;

6) quali e quante richieste di controllo-intervento siano state inviate agli organi competenti territoriali (USL n. 60, CRIAL, eccetera), al fine di controllare la Telettra e, successivamente, trasformate in autorizzazioni del sindaco;

7) se non si ritenga di dover agire in modo che sia aperta una indagine conoscitiva nei confronti dell'attuale USL n. 60 per verificarne l'operato (da come premesso) e di dover intervenire presso i Ministeri competenti affinché questa USL n. 60 (in particolare l'unità operativa «Tutela salute nei luoghi di lavoro») venga potenziata in termini di organici, mezzi, eccetera, al fine di permettergli di operare adeguatamente in un territorio caratterizzato da una forte presenza di industrie a rischio;

8) se non ritenga, inoltre, di dover avviare (a chiusura delle istruttorie) azione, nei confronti della Telettra di Vimercate, per risarcimento di danno ambientale (articolo 18 della legge n. 349 del 1986) o direttamente o tramite gli enti territoriali.

(4-05096)

FONTANA Elio, FONTANA Giovanni Angelo, MELOTTO, VETTORI, BONORA, KESSLER. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per conoscere:

se sia al corrente della stagionale esplosione ecologista sulla qualità delle acque del Garda, il maggior lago italiano interessato da un consistente flusso turistico nazionale e delle aree tedesca e olandese;

se abbia notizia della reazione di tutti i pubblici amministratori dell'area interessata nei confronti delle comunicazioni inutilmente

allarmistiche delle analisi e dei giudizi effettuati da organizzazioni di cui non è nota l'ufficialità;

se i dati divulgati siano condivisi, ignorati o respinti dagli organi ministeriali e, in particolare, se tali organizzazioni abbiano incarichi taciti o espliciti di supplenza governativa;

se non ritenga che il tema essenziale della salubrità dell'ambiente debba avere un referente credibile ed affidabile di pubblica responsabilità;

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo.

(4-05097)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-01265, dei senatori Chiesa e Bertoldi, sull'ufficio IVA di Venezia;

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-01263, dei senatori Galeotti ed altri, riguardo l'alienamento del patrimonio immobiliare dell'Assitalia;

*13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-01267, dei senatori Senesi ed altri, sulla situazione ambientale del territorio di Vimercate (Milano);

3-01268, dei senatori Senesi ed altri, sull'impatto ambientale del polo chimico di Rodano-Pioltello (Milano).

### **Interpellanze, ritiro**

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interpellanza:

2-00327, del senatore Pollice, al Ministro dell'ambiente.